SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 aprile 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 86/L

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997».

97A2979

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 aprile 1997, n. 103.

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni, fatto a Roma il 10 luglio 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni, fatto a Roma il 10 luglio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data del perfezionamento delle notifiche come disposto dal *memorandum* stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

MEMORANDUM DI INTESA SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI E DEI TITOLI ACCADEMICI ITALIANI E SLOVENI.

In considerazione del fatto che l'avvenuta sospensione temporanea italiana — alla data del 24 settembre 1994 — dell'accordo sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici del 18 febbraio 1983 potrebbe comportare indesiderabili disagi sia per la minoranza italiana in Slovenia che per la minoranza slovena in Italia, le due Parti, anche in armonia con gli obiettivi generali perseguiti dallo scambio di note effettuato ad Osimo il 10 novembre 1975 a favore delle rispettive minoranze, adottano la presente intesa valida fino all'entrata in vigore tra l'Italia e la Slovenia di un nuovo accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi e dei titoli accademici.

Le due Parti constatano di comune accordo che l'accordo sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici del 18 febbraio 1983 si riferiva a regolari corsi di studio ordinari, in quanto altri tipi di corsi non erano compresi nelle tipologie e nelle metodologie di studio accolte dalle Parti. Pertanto le due Parti interpretano l'attuazione e l'applicazione dello stesso, dopo il 24 settembre 1994 e fino all'entrata in vigore di un nuovo accordo, nella maniera seguente:

1. I diplomi e i titoli accademici possono essere riconosciuti unicamente se vengono conseguiti — dopo regolari corsi ordinari svoltisi senza l'ausilio di interpreti così come previsto per la generalità degli studenti — presso università o altri istituti universitari statali o legalmente riconosciuti dei due Paesi, che adempiano a tutti i requisiti della legislazione nazionale per il rilascio dei titoli accademici.

Salvo specifiche intese da formalizzarsi per via diplomatica, sono esclusi da questo riconoscimento i diplomi ed i titoli accademici conseguiti sulla base di studi che anche parzialmente si siano svolti o siano stati organizzati in Paesi terzi, ovvero in istituzioni private dei due Paesi le quali non abbiano lo *status* giuridico di università, o con la loro collaborazione.

Sono comunque esclusi dal riconoscimento i titoli conferiti sulla base di corsi di laurea accelerati, estivi o organizzati con lezioni tenute nei fine settimana o nei giorni festivi.

2. Le lauree ed i titoli accademici possono essere riconosciuti previo accertamento che l'interessato abbia effettivamente soggiornato nel Paese in cui ha sede l'università oppure l'istituto universitario.

Gli attestati si rilasciano sulla base della legislazione interna di ciascuna delle due Parti.

Il primo capoverso del presente punto non si riferisce agli appartenenti alla minoranza italiana in Slovenia e a quella slovena in Italia.

Il presente *memorandum* d'intesa entrerà in vigore al momento in cui le parti contraenti si saranno scambiate la notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

Firmato a Roma il 10 luglio 1995 nelle lingue italiana e slovena.

Per il Governo della Repubblica di Slovenia
Il Segretario di Stato: dott. Pavel ZGAGA

Per il Governo della Repubblica italiana
Il vice direttore generale delle relazioni culturali
Min. plen.: Massimo SPINETTI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1801):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) l'8 luglio 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 settembre 1996, con pareri delle commissioni I e VII.

Esaminato dalla III commissione il 3 ottobre 1996.

Esaminato in aula il 21 ottobre 1996 e approvato il 22 ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1559):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 marzo 1997.

Relazione scritta annunciata il 25 marzo 1997 (atto n. 1599/*A* - relatore sen. CORRAO).

Esaminato in aula ed approvato il 2 aprile 1997.

97G0130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1997, n. 104.

Regolamento recante modalità di attuazione per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale, ed in particolare l'articolo 3 che prevede il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche finanziabili nelle forme previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 35, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede la possibilità per le università e per gli enti pubblici di ricerca non strumentale a carattere nazionale di accedere, per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle iniziative di trasferimento tecnologico, ai finanziamenti di cui all'articolo 3 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'opportunità di definire con apposito regolamento le linee di un sistema di iniziative e di procedure per il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

Udito il Comitato per il trasferimento tecnologico, costituito ai sensi del citato articolo 3, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 16 maggio 1996;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto

1. Per promuovere l'accrescimento della competitività tecnologica delle piccole e medie imprese e per favorirne l'accesso alle conoscenze ed alle innovazioni tecnologiche, l'attività di trasferimento tecnologico è configurata quale relazione diretta della domanda e dell'offerta di tecnologia, comprensiva delle attività preliminari e funzionali collegate, anche di tipo formativo, purché finalizzate a generare un processo di trasferimento; tali attività riguardano:

a) l'individuazione dei fabbisogni tecnologici di una pluralità di piccole e medie imprese con l'indicazione di potenziali soggetti attuatori del trasferimento, nonché con la valutazione tecnico-economica dei costi e dei benefici delle successive iniziative di trasferimento;

b) la concreta attuazione dei progetti di trasferimento in favore di una singola piccola e media impresa o di un consorzio di piccole e medie imprese nonché, anche disgiuntamente, la valutazione di fattibilità tecnico-economica dell'iniziativa di trasferimento;

c) la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento.

Art. 2.
Destinatari finali delle iniziative

1. Destinatari finali delle iniziative di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e del presente regolamento sono le piccole e medie imprese, ancorché non beneficiarie degli interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 3.

2. Ai fini della applicazione del presente regolamento per piccole e medie imprese si intendono quelle la cui definizione è prevista dalla deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 302 del 9 giugno 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari degli interventi agevolativi di cui al presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 2 della legge n. 46 del 1982, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, i soggetti beneficiari sono soltanto le piccole e medie imprese, singole o consorziate, destinatarie degli interventi.

3. Per le attività propedeutiche alla realizzazione delle iniziative di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, sono soggetti beneficiari anche le università e gli enti pubblici di ricerca non strumentale a carattere nazionale.

Art 4.

Modalità di attuazione

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il trasferimento tecnologico, costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 46 del 1982, definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le iniziative ed i costi ammissibili, nonché i parametri di riferimento per determinare la quota percentuale di intervento, nel limite massimo previsto dai commi 3 e 7 dell'articolo 5, in funzione delle aree territoriali di realizzazione delle iniziative e della rispondenza a priorità prestabilite. Con il predetto decreto sarà inoltre definito lo schema di domanda di cui all'articolo 5, comma 5, e la relativa documentazione.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 della legge n. 46 del 1982, individua le linee strategiche per la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento tecnologico, sulla base anche dei risultati di una ricognizione delle esistenti strutture di trasferimento, condotta nell'ottica della loro specializzazione tecnologica, della loro distribuzione sul territorio, delle loro strutture organizzative, della loro capacità d'impatto sul sistema produttivo e della loro integrazione con i sistemi di diffusione della tecnologia operanti a livello internazionale. Per la realizzazione di tale ricognizione il Ministero dell'università e della ricerca scientifica può stipulare apposite convenzioni con organismi specializzati.

3. Con il decreto di cui al comma 2 saranno altresì individuati i costi ammissibili, nonché le quote percentuali di intervento, nel limite massimo previsto dal comma 3 dell'articolo 5, in funzione delle aree territoriali di realizzazione delle iniziative e della rispondenza a priorità prestabilite.

Art. 5.

Forme e modalità di finanziamento

1. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *c)*, sono stipulati con i soggetti di cui all'articolo 3 appositi contratti, secondo le modalità e le procedure previste dal presente articolo. Le proposte per la stipula dei contratti possono pervenire anche da associazioni imprenditoriali, enti di ricerca, enti pubblici economici ed amministrazioni pubbliche anche regionali.

2. La domanda di accesso al finanziamento di un soggetto ammissibile ai sensi dell'articolo 3, è presentata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, che provvede alla relativa istruttoria, avvalendosi della collaborazione degli esperti nelle materie di specifico interesse scelti, di volta in volta, nell'albo previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994.

3. Sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2 nonché, per agevolazioni di importo superiore ad un miliardo di lire, del parere del Comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 7 della legge n. 46 del 1982, in merito alla qualità del progetto e agli obiettivi da perseguire, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emana apposito decreto per l'intervento del fondo ricerca applicata, nella forma di un contributo forfettario, nella misura massima del 75% dei costi ammissibili del progetto per le tipologie di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 e del 50% dei costi ammissibili del progetto per le tipologie di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1. Con tale decreto, con riferimento ad apposite direttive, si dà mandato all'istituto gestore del fondo di procedere alla stipula del contratto secondo gli schemi di convenzione tipo e sulla base dei capitolati tecnici definiti per gli interventi di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. L'istituto gestore del fondo, previo esperimento degli accertamenti prescritti, provvede alla stipula del contratto entro novanta giorni dalla data del decreto di concessione del contributo, dandone comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nel caso in cui il contratto non venga stipulato nei termini previsti per inadempienza del soggetto affidatario, l'istituto gestore del fondo provvede a segnalarne al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le motivazioni per l'adozione delle relative determinazioni.

5. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, la singola piccola o media impresa o il consorzio di piccole e medie imprese presenta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, apposita domanda del legale rappresentante, redatta secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Con tale domanda deve essere dichiarata, in particolare, la sussistenza dei requisiti dell'impresa

richiedente per l'accesso alle agevolazioni, la conformità del programma di trasferimento tecnologico e dei relativi costi alle iniziative ammissibili previste dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, nonché deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese. Sono ammissibili al contributo di cui al comma 7, le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda. La domanda dovrà essere corredata di una relazione di fattibilità dell'intervento, nonché della documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1.

6. Il Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, di seguito denominato Dipartimento, entro sessanta giorni dalla data della presentazione della domanda, svolge l'istruttoria volta ad accertare la coerenza della proposta con gli obiettivi generali dell'intervento e con le iniziative ammissibili stabilite con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 1, avvalendosi della collaborazione degli esperti, scelti, di volta in volta, nell'albo previsto dalla delibera CIPI del 28 dicembre 1993.

7. Sulla base degli esiti dell'istruttoria il Ministro, sentito il Comitato tecnico-scientifico, decreta, entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'istruttoria stessa, l'ammissibilità del progetto al finanziamento, definendone altresì l'entità del contributo, nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili e comunque per un importo non superiore a 400 milioni di lire. Di tale provvedimento viene data comunicazione all'impresa e all'istituto gestore del fondo per i successivi adempimenti.

8. L'impresa comunica al Dipartimento e all'istituto gestore del fondo l'inizio delle attività previste nel progetto di trasferimento. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di conclusione del progetto trasmette al Dipartimento e all'istituto gestore del fondo una relazione conclusiva sull'intervento realizzato, concernente sia gli aspetti tecnico-economici e scientifici, sia quelli amministrativo-contabili. Al Dipartimento dovranno, altresì, essere trasmesse le fatture emesse dai soggetti che hanno operato il trasferimento, con la relativa quietanza, ovvero con altra documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

9. Entro sessanta giorni dall'acquisizione della documentazione il Dipartimento, avvalendosi di esperti nelle materie di riferimento, effettua la valutazione e la verifica di cui all'articolo 6, ed accerta la regolarità dell'esecuzione dell'intervento di trasferimento sotto il profilo tecnico-economico e scientifico.

10. Sulla base dell'esito positivo degli accertamenti svolti, ed entro trenta giorni dagli stessi l'istituto gestore del fondo, previo esperimento delle verifiche amministrativo-contabili, provvede ad erogare il contributo concesso.

Art. 6.

Verifica e valutazione

1. Per gli accertamenti inerenti la regolare esecuzione dei progetti, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul piano dell'accrescimento tecnologico volto a realizzare le condizioni per una maggiore competitività dell'impresa, il Dipartimento si avvale di esperti tecnico-scientifici, da nominarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I relativi compensi, determinati con il suddetto decreto, sono posti a carico del Fondo speciale ricerca applicata, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del 24 settembre 1996 di attuazione dell'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1997
Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 8

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è il seguente:

«Le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali, finanziabili nelle forme previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, riguardano sia la costituzione e l'ampliamento di strutture di tasferimento sia l'attuazione di specifici programmi di trasferimento.

Presso il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica è costituito il comitato per il trasferimento tecnologico formato da esperti nominati dal Ministro su designazione degli enti pubblici di ricerca e delle associazioni degli imprenditori e degli artigiani. Il comitato ha lo scopo di definire le linee di un sistema di iniziative e di procedure per il trasferimento tecnologico».

— La delibera del 9 giugno 1995, n. 302, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica reca: «Procedura semplificata per la concessione di agevolazioni a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata per iniziative di ricerca e sviluppo promosse da piccole e medie imprese».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è il seguente:

«Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:

a) imprese industriali;

b) consorzi tra le imprese industriali;

c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;

d) società di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere *a), b), c)* ed *e),* nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c),* nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici:

Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attività:

1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;

2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;

4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.

La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera *f)* del precedente primo comma è deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro di vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, si veda nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è il seguente:

«L'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, è affidata all'IMI che esprime il giudizio complessivo di validità.

Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere di conformità dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti dei singoli progetti, e all'entità dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso.

Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è composto di sei membri, dei quali due nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sua rappresentanza, due dal Ministro delle partecipazioni statali, in sua rappresentanza, due dal Ministro del tesoro, in sua rappresentanza, ed è presieduto dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Tali esperti possono essere scelti su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

L'ammissione di ciascun progetto agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda».

Note all'art. 5:

— La delibera CIPI del 28 dicembre 1993, riguarda: «Aggiornamenti, integrazioni e modificazioni e deliberazioni riguardanti direttive generali di gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata».

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 46/1982 si veda nota all'art. 4.

Nota all'art. 6:

— L'art. 3 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, reca:

«Art. 3 *(Ricerca applicata).* — 1. Per il periodo 1995-1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è trasferito al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere iniziative in comune tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale. A tali fini, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con gli enti ed imprese titolari della ricerca, che definiscono gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento. I criteri e le modalità per la realizzazione dei predetti accordi, nonché i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili sono fissati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con proprio decreto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Per favorire la più ampia interazione tra le imprese manifatturiere, le università e gli enti di ricerca pubblici e privati possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, consorzi e società consortili, comunque composti, purché a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.

2-*bis.* Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'espletamento degli adempimenti istruttori necessari per l'attivazione degli accordi di cui al comma 1 nonché dei contratti inerenti i programmi nazionali di ricerca di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, si avvale delle competenze di esperti tecnico-scientifici scelti nell'albo previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994. I relativi compensi, determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo speciale per la ricerca applicata nella misura complessiva non superiore all'1 per cento.

3. *(Omissis).*

4. È abrogato l'art. 18 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697.

5. Fino all'entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 maggio 1995, il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) è prorogato in deroga alla normativa vigente. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dal predetto organo prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

97G0139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1997.

Conferimento dell'incarico di dirigente generale di livello di funzione «C» nel ruolo amministrativo dei dirigenti del Ministero delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma settimo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da emanarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 21, comma 2, il quale prevede che, nei limiti della disponibilità di organico, possono essere conferiti a persone estranee all'Amministrazione incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, di approvazione del regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato;

Considerato che sussiste la vacanza organica del posto nel ruolo dei dirigenti generali del Ministero delle finanze necessaria per poter provvedere al conferimento di un incarico di dirigente generale;

Considerato che il dott. Attilio Befera, direttore centrale di banca e consulente aziendale, dal 3 novembre 1995 ispettore del Servizio centrale ispettori tributari per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1995, registrato alla Corte dei conti in data 28 settembre 1995, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 17, è in possesso di particolare qualificazione nel settore finanziario e fiscale, come si rileva anche dall'allegato *curriculum*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, al dott. Attilio Befera, nato a Roma il 29 giugno 1946, estraneo all'Amministrazione, è conferito, a norma dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per un periodo di cinque anni, l'incarico di dirigente generale di livello di funzione «C» nel ruolo amministrativo dei dirigenti del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Al dott. Attilio Befera spetta un'indennità annua lorda pari al trattamento economico del dirigente generale di livello di funzione «C», sostitutiva di ogni emolumento di natura accessoria.

Art. 3.

Con decreto del Ministro delle finanze si provvederà all'approvazione del contratto di diritto privato relativo all'espletamento da parte del dott. Attilio Befera delle funzioni inerenti al conferito incarico di dirigente generale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1997
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 168

PROFILO PROFESSIONALE E FORMATIVO DEL DOTT. ATTILIO BEFERA

Dati personali:

nome: ATTILIO

cognome: BEFERA

data e luogo di nascita: 29 giugno 1946 in Roma

residenza: Roma, via del Cardello 14

stato civile: coniugato dal 1971 e padre di due figli di 25 e 22 anni

titolo di studio: laurea in economia e commercio (110/110 e lode)

attuale impiego: ispettore centrale tributario (Se.C.I.T.)

impieghi precedenti: dirigente di banca.

Evoluzione formativa e iter professionale

Assunto il 13 settembre 1965 da Efibanca (Gruppo Banca nazionale del lavoro) ha svolto le seguenti funzioni:

dal 1965 addetto all'ufficio amministrativo/contabile presso cui ha svolto tutti i lavori inerenti la gestione amministrativa della banca;

dal 1975 responsabile dello sviluppo delle procedure informatiche;

dal 1980 assume la direzione del Sistema informativo e dell'organizzazione aziendale alle dirette dipendenze della Direzione generale; inizia la ristrutturazione e lo sviluppo dell'intero Sistema informativo.

dal 1984 collabora con la Direzione generale nella conduzione delle strutture di gestione, iniziando ad occuparsi di problematiche fiscali, amministrativo-contabili, finanziarie, ecc.

dal 1° marzo 1987 nominato dirigente, assume la responsabilità dela struttura che presidia le aree amministrativa, fiscale, informatica ed organizzativa della banca.

il 3 novembre 1995 viene nominato ispettore tributario presso il Servizio centrale degli ispettori tributari.

Profilo professionale

Dal 1987 è stato coordinatore delle strutture preposte alla consulenza ed alla pratica tributaria, alla gestione amministrativo-contabile, all'organizzazione ed all'informatica della banca in cui operava.

Questo incarico consentiva di conoscere ed approfondire ogni tematica aziendale da tutti punti di vista: organizzativo, fiscale, economico, creditizio, informatico, ecc.

Dal 1990 ha presieduto l'apposita commissione per la guida strategica dell'attività informatica aziendale, fornendo consulenza alle altre funzioni aziendali per lo sviluppo e la gestione di prodotti innovativi. Nel periodo ha sviluppato le procedure per la pianificazione finanziaria ed il controllo di gestione.

* * *

Nel campo fiscale ha avuto la responsabilità di tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali della banca (dal bilancio d'esercizio ai modelli 760/770, ecc.).

Nello svolgimento dei suoi compiti ha avuto modo di approfondire varie tematiche fiscali quali, citando solo le più recenti:

detraibilità ai fini IRPEG dell'imposta sostitutiva ex articoli 15/17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973;

trattamento tributario delle operazioni «fuori bilancio» anticipando, sin dal 1991, quanto poi legislativamente confermato in tema di competenza dei relativi costi e ricavi;

determinazione dell'ammontare base per la determinazione dell'accantonamento annuale al fondo rischi su crediti (ex art. 71 TUIR) anche alla luce delle diverse modifiche legislative succedutesi nel tempo;

detraibilità, ai fini IRPEG, dello scarto di emissione su titoli di debito.

Più in generale, nel fornire consulenza tributaria, ha studiato soluzioni per specifiche tematiche, quali:

il trattamento tributario delle fideiussioni concesse ed assistite da garanzia ipotecaria (art. 17 decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973);

la validità dello stesso art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 385/1993 (testo unico in materia bancaria e creditizia);

il trattamento tributario delle operazioni di «venture capital»;

il trattamento fiscale degli interessi di mora a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 127/1991 e n. 87/1992.

Quale componente della commissione tributaria dell'Associazione bancaria italiana ha contribuito ad affrontare e risolvere i seguenti problemi:

trattamento ai fini dell'imposta di bollo e dell'IVA delle comunicazioni relative ai rapporti di deposito titoli (decreti-legge n.553/1993 e n. 557/1993);

applicazione del decreto-legge n. 554/1993 recante modifiche al TUIR per la parte relativa al reddito d'impresa;

trattamento ai fini IVA delle operazioni di domestic currency swap e, più in generale dei prodotti derivati;

trattamento fiscale del prestito titoli.

* * *

Nel campo organizzativo ha sviluppato l'intero sistema informativo aziendale modernizzando sia in termini tecnici sia in termini di aderenza alla realtà operativa ed organizzativa della banca.

Ha sviluppato, in particolare, il sistema dei pagamenti interbancari, mediante il collegamento alla rete interbancaria (gestita dalla SIA), e le procedure per l'adesione all'MTS (Mercato dei titoli di Stato) e al MID (Mercato interbancario dei depositi).

Ha, conseguentemente, modificato l'organizzazione aziendale al fine di attuare la gestione in tempo reale dei pagamenti e delle contrattazioni e delle necessarie attività di back office (compensazioni, spunte automatiche, quadrature, ecc.).

In qualità di membro della CIPA (Conferenza interbancaria per l'automazione) ha contribuito alla rifoma dei sistemi di compensazione e di regolamento interbancario.

* * *

Una ulteriore attività, del tutto volontaria ma che ha avuto significativi riflessi sull'ampliamento delle conoscenze professionali, è rappresentata dalla collaborazione con strutture parlamentari per lo studio di specifici temi finanziari e fiscali.

In particolare ha seguito:

attuazione della legge 18 febbraio 1992, n. 149, in materia di offerta pubblica di acquisto (OPA) di titoli azionari e lo studio delle opportune modifiche legislative;

le modifiche alla disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare;

le modifiche al sistema pensionistico complementare per la piena attuazione della legge n. 124/1993.

* * *

Nominato, il 3 novembre 1995, ispettore centrale tributario, ha svolto le seguenti attività:

approfondimento del trattamento tributario delle operazioni di lease-back;

partecipazione al gruppo di lavoro per lo sviluppo dell'attività di studio basata sul confronto tra dati fiscali e dati di diversa fonte, da realizzarsi attraverso la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche interessate ad una omogeneizzazione delle diverse basi informatiche. Coordinatore del sottogruppo «redditi d'impresa».

predisposizione della relazione aggiuntiva in merito a perdite su crediti ex art. 71 TUIR a seguito di delibera interlocutoria del comitato di coordinamento n. 16/1995;

partecipazione all'Intergruppo costituito per l'esame del problema relativo all'acquisizione dei dati delle dichiarazioni dei contribuenti ed all'organizzazione degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria per intervenire tempestivamente ai fini dell'accertamento e del recupero dei tributi omessi;

controllo delle verifiche effettuate negli anni 1994 e 1995 dal nucleo regionale di polizia tributaria di Palermo;

partecipazione, in qualità di membro delegato dal direttore del SECIT, al comitato di coordinamento per la progammazione informatica costituito presso il segretariato generale del Ministero delle finanze;

partecipazione, in qualità di esperto, alla commissione per l'attuazione della delega prevista dal comma 134 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 relativa alle «semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti»;

partecipazione, in qualità di esperto, al gruppo di lavoro per l'attuazione della delega prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa.

Ha pubblicato i seguenti articoli:

aspetti civilistici dell'accantonamento degli interessi di mora («Il fisco» n. 31/1996 del 2 settembre 1996);

il prelievo fiscale sul deposito a garanzia di finanziamenti: un caso da chiarire («Il fisco» n. 46/1996 del 16 dicembre 1996).

Ha partecipato al convegno Paradigma del 15 dicembre 1995 sul tema «Le sofferenze nelle banche e nelle società finanziarie» con la relazione «Il SECIT ed il sistema finanziario e creditizio italiano».

97A3037

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Pavia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedure e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Pavia, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Pavia, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A2996

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Cuneo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedure e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Cuneo, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Cuneo, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A2997

DECRETO 4 aprile 1997.

Specifiche tecniche e relative modalità di attuazione per le trasmissioni telematiche all'Amministrazione finanziaria in materia di regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che definisce la procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti;

Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che prevede l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria dei dati di cui al citato art. 7, con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva;

Visto l'art. 11, comma 4, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono tra l'altro stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze n. 632 del 4 dicembre 1996, nel quale vengono identificate le banche di 1° e di 2° livello;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto n. 632 del 4 dicembre 1996, il quale prevede che con decreto ministeriale sono stabilite le specifiche tecniche e le relative modalità di attuazione, delle comunicazioni, da parte delle banche di secondo livello, all'Amministrazione finanziaria, dei dati di cui alle lettere *a)* e *b)* del citato comma;

Decreta:

Art. 1.

1. L'abilitazione al collegamento telematico dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto 4 dicembre 1996, n. 632, con il Ministero delle finanze viene concessa previa conferma da parte della Banca d'Italia e della Consob, che i richiedenti siano soggetti regolarmente autorizzati all'esercizio delle attività bancarie e/o di intermediazione mobiliare.

2. Ai fini dell'abilitazione al collegamento telematico di cui al comma 1, il Ministero delle finanze stabilisce d'intesa con la Banca d'Italia e la Consob, le modalità, il contenuto e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati necessari.

Art. 2.

1. L'allegato 1, riportante il contenuto e le specifiche tecniche delle comunicazioni telematiche all'Amministrazione finanziaria dei dati di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto 4 dicembre 1996, n. 632, costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate esegue controlli tesi a verificare la completezza dei dati nonché la rispondenza ai requisiti di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Roma, 4 aprile 1997

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO 1

1. FILE MODELLI

La banca di secondo livello predispone i dati relativi ai modelli 116/IMP e 117/IMP in un archivio che viene inviato all'Anagrafe Tributaria con modalità di "file transfer", come descritto nel sub-allegato 2.

L'archivio "modelli" può essere trasmesso con le modalità suddette nei periodi previsti dal decreto 4 dicembre 1996 n. 632.

L'archivio sequenziale contiene 7 tipi records, tutti di lunghezza 280 bytes.

- **tipo record 0:**

  record di testa dell'archivio, contenente i dati che identificano univocamente il file inviato;
- **tipo record 1:**

  record contenente i dati di riferimento dell'investitore;
- **tipo record 2:**

  record contenente i dati anagrafici dell'investitore;
- **tipo record 3:**

  record contenente i dati anagrafici del rappresentante legale o volontario;
- **tipo record 4:**

  record contenente i dati dell'autorità fiscale;
- **tipo record 5:**

  record contenente i dati della banca di primo livello;
- **tipo record 9:**

  record di coda dell'archivio, contenente il totale dei records di tipo 1 inviati;

Tipo record 0 (record testa)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI	OBBL.
1	Tipo record	N	1	Identificativo tipo record	0	SI
2	Banca 2° livello (*)	AN	11	Codice internazionale banca 2° livello	Codice SWIFT	SI
3	Progressivo file (**)	N	7	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN	SI
4	Etichetta file	AN	6	Etichetta del file	MODFIN	SI
5	Data produzione	N	8	Data di produzione del file	AAAAMMGG	SI
6	Filler	AN	247		blank	SI

(*) Il codice SWIFT deve avere gli ultimi tre caratteri (branch-code) impostati al valore "XXX" nel caso non esista il branch-code;

(**) Il progressivo del file nell'anno solare è formato per i primi quattro byte dall'anno solare di riferimento, mentre per gli ultimi tre byte da un numero che inizia da 001 per il primo file inviato nell'anno sia esso file modelli o file contabile e cresce progressivamente di una unità per ogni ulteriore invio effettuato dalla banca, sia esso file modelli o file contabile.

Tipo record 1 (record investitore di riferimento)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI	OBBL.
1	Tipo record	N	1	Identificativo tipo record	1	SI
2	Banca 2° livello (*)	AN	11	Codice internazionale banca 2° livello	Codice SWIFT	SI
3	Progressivo file	N	7	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN	SI
4	Progressivo modello	N	5	Progressivo modello nel file	a partire da 1 strettamente crescente	SI
5	Tipologia modello	AN	1	Tipologia del modello	N=Nuovo, A=Aggiorn., C=Cessazione	SI
6	Banca 1° livello di riferimento (**)	AN	11	Codice internazionale banca 1° livello di riferimento	Codice SWIFT	SI per tipologia modello=A,C
7	Cod. investitore di riferimento	AN	24	Codice identificativo investitore di riferimento		SI per tipologia modello=A,C
8	Cod. nazione di riferimento.	AN	2	Codice nazione di residenza investitore di riferimento	Codice ISO oppure 99 per enti sovranazionali	SI per tipologia modello=A,C
9	Data cessazione investitore	N	8	Data dalla quale l' investitore perde il diritto alla non applicazione dell'imposta sostitutiva	AAAAMMGG	SI per tipologia modello=C
10	Filler	AN	210		blank	SI

(*) La banca di secondo livello può essere anche banca di primo livello;
(**) Il codice swift deve avere gli ultimi tre caratteri (branch - code) impostati al valore "XXX" nel caso non esista il branch-code;

Avvertenze:

Quando i dati relativi ad un investitore vengono trasmessi per la prima volta (tipologia modello =N) i seguenti dati:

- banca 1° livello di riferimento
- codice investitore di riferimento
- codice nazione di riferimento

non vanno impostati. Successivamente, per ogni variazione dei dati del modello 116/IMP o 117/IMP oppure in caso di cessazione essi vanno impostati al valore assunto dall'ultima trasmissione.

Quando i dati riguardano la cessazione di un investitore (tipologia modello=C) occorre inviare solo il tipo record 1.

Il modello 116/IMP, trasmesso telematicamente nell'anno solare di presentazione, ha validità fino al 31 gennaio dell'anno successivo alla trasmissione.
Al momento dell'eventuale rinnovo è necessario, quindi, anche in assenza di variazioni sui dati anagrafici, inviare nuovamente i dati del modello con tipologia modello = A.

Tipo record 2 (record anagrafico investitore)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI	OBBL.
1	Tipo record	N	1	Identificativo tipo record	2	SI
2	Banca 2° livello	AN	11	Codice internazionale banca 2° livello	Codice SWIFT	SI
3	Progressivo file	N	7	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN	SI
4	Progressivo modello	N	5	Progressivo modello nel file	uguale a quello del record 1	SI
5	Natura giuridica	N	1	Codice natura giuridica dell'investitore	1=persona fisica, 2=societa di capitali, 3=società di persone, 4=altri soggetti	SI se 116
6	Cognome e nome o denominazione	AN	70	Nominativo dell'investitore		SI
7	Sesso	N	1	Sesso dell'investitore	1=maschio, 2=femmina	SI se 116 e natura giuridica =1
8	Data di nascita	N	8	Data di nascita dell'investitore	AAAAMMGG	SI se 116 e natura giuridica =1
9	Città di nascita	AN	30	Città di nascita dell'investitore		SI se 116 e natura giuridica =1
10	Stato di nascita	AN	25	Stato di nascita del investitore		SI se 116 e natura giuridica =1
11	Codice identificativo	AN	24	Codice identificativo dell'investitore		SI
12	Autorità rilasciante	N	1	Autorità rilasciante il codice identificativo dell'investitore	1,2,3,4	SI se 116
13	Domicilio fiscale	AN	60	Domicilio fiscale dell'investitore		SI
14	Città di residenza	AN	30	Città di residenza dell'investitore		SI
15	Stato di residenza	AN	2	Codice ISO stato di residenza dell'investitore oppure 99 per enti sovranazionali		SI
16	Filler	AN	4		blank	SI

Tipo record 3 (record anagrafico rappresentante legale o volontario)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI	OBBL.
1	Tipo record	N	1	Identificativo tipo record	3	SI
2	Banca 2° livello	AN	11	Codice internazionale banca 2° livello	Codice SWIFT	SI
3	Progressivo file	N	7	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN	SI
4	Progressivo modello	N	5	Progressivo modello nel file	uguale a quello del record 1	SI
5	Cognome e nome	AN	60	Nominativo del rappresentante		SI (*)
6	Sesso	N	1	Sesso del rappresentante	1=maschio, 2=femmina	SI (*)
7	Data di nascita	N	8	Data di nascita del rappresentante	AAAAMMGG	SI (*)
8	Città di nascita	AN	30	Città di nascita del rappresentante		SI (*)
9	Stato di nascita	AN	25	Stato di nascita del rappresentante		SI (*)
10	Codice identificativo	AN	24	Codice identificativo del rappresentante		SI (*)
11	Autorità rilasciante	N	1	Autorità rilasciante il codice identificativo del rappresentante	1,2,3,4	SI (*)
12	Domicilio fiscale	AN	60	Domicilio fiscale del rappresentante		SI (*)
13	Città di residenza	AN	30	Città di residenza del rappresentante		SI (*)
14	Stato di residenza	AN	2	Codice ISO stato di residenza del rappresentante		SI (*)
15	Data dichiarazione	N	8	Data dichiarazione investitore o rappresentante	AAAAMMGG	SI
16	Filler	AN	7		blank	SI

(*) se in presenza di rappresentante legale o volontario

Tipo record 4 (record autorità fiscale)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI	OBBL.
1	Tipo record	N	1	Identificativo tipo record	4	SI
2	Banca 2° livello	AN	11	Codice internazionale banca 2° livello	Codice SWIFT	SI
3	Progressivo file	N	7	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN	SI
4	Progressivo modello	N	5	Progressivo modello nel file	uguale a quello del record 1	SI
5	Denominazione	AN	80	Denominazione Ufficio Fiscale		SI se 116
6	Indirizzo	AN	60	Indirizzo Ufficio Fiscale		SI se 116
7	Città	AN	30	Città Ufficio Fiscale		SI se 116
8	Stato	AN	2	Codice ISO stato Ufficio Fiscale		SI se 116
9	Numero attestazione	AN	20	Numero di identificazione dell'attestazione		SI se 116
10	Numero di telefono	AN	20	Numero di telefono dell'Ufficio Fiscale		SI se 116
11	Numero di fax	AN	20	Numero di fax dell'Ufficio Fiscale		SI se 116
12	Data vidimazione	N	8	Data di vidimazione dell'Ufficio Fiscale		SI se 116
13	Filler	AN	16		blank	SI

Tipo record 5 (record banca 1° livello)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI	OBBL
1	Tipo record	N	1	Identificativo tipo record	5	SI
2	Banca 2° livello	AN	11	Codice internazionale banca 2° livello	Codice SWIFT	SI
3	Progressivo file	N	7	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN	SI
4	Progressivo modello	N	5	Progressivo modello nel file	uguale a quello del record 1	SI
5	Banca 1° livello	AN	11	Codice internazionale banca 1° livello	Codice SWIFT	SI
6	Indirizzo	AN	60	Indirizzo banca 1° livello		SI
7	Città	AN	30	Città banca 1° livello		SI
8	Stato	AN	2	Codice ISO stato banca 1° livello		SI
9	Numero di telefono	AN	20	Numero di telefono banca 1° livello		SI
10	Numero di fax	AN	20	Numero di fax banca 1° livello		SI
11	Numero attestazione	AN	20	Numero di identificazione attestazione		SI
12	Data vidimazione	N	8	Data di vidimazione banca 1° livello	AAAAMMGG	SI
13	Filler	AN	85		blank	SI

Tipo record 9 (record coda)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI	OBBL.
1	Tipo record	N	1	Identificativo tipo record	9	SI
2	Banca 2° livello	AN	11	Codice internazionale della banca di 2° livello	Codice SWIFT	SI
3	Progressivo file	N	7	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN	SI
4	Totale records 1	N	5	Totale records di tipo 1 nel file	>0	SI
5	Filler	AN	256		blank	SI

Tutti i campi di formato alfanumerico devono essere impostati con caratteri maiuscoli e inizializzati a space.
Tutti i campi numerici devono essere inizializzati a zero.

2. FILE ESITO MODELLI

Il file esito viene prodotto per ogni file modelli ricevuto e viene trasmesso con modalità file-transfer su richiesta della banca di 2° livello.

L'anagrafe tributaria elabora i file modelli pervenuti e predispone un file relativo all'esito della elaborazione, con l'indicazione delle eventuali irregolarità riscontrate.

Tale file è a disposizione dal giorno successivo alla ricezione del corrispondente invio e per un periodo di 30 giorni.

Il file sequenziale contiene 3 tipi records, tutti di lunghezza 100 bytes:

- **tipo record 0:**

  record di testa del file, contenente i dati che identificano univocamente il file inviato;
- **tipo record 1:**

  uno per ogni irregolarità riscontrata nel file modelli;
- **tipo record 9**

  record di coda del file, contenente il totale dei records di tipo 1 inviati.

Per un qualsiasi errore sul record di tipo 0 viene scartato l'intero file.

Per un qualsiasi errore sulla sequenza dei records o sulla sequenza dei progressivi interni viene scartato l'intero file e il file esito modelli conterrà un solo record di tipo 1 con codice errore pari a 8000.

Per un qualsiasi errore sui record da 1 a 5 viene scartato l'intero modello corrispondente.

Per un qualsiasi errore sul record di tipo 9 viene inviata solo una segnalazione.

Tipo record 0 (record testa)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	N	1	Identificativo tipo record	0
2	Banca 2° livello	AN	11	Codice internazionale banca 2° livello	Codice SWIFT
3	Progressivo file(*)	AN	7	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN
4	Etichetta file	N	6	Etichetta del file	MODFIN
5	Data produzione	N	8	Data di produzione del file	AAAAMMGG
6	Filler	AN	67		blank

(*) Il progressivo del file esito corrisponde al progressivo del file modelli inviato.

Tipo record 1 (record irregolarità)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	N	1	Identificativo tipo record	1
2	Banca 2° livello	AN	11	Codice internazionale banca 2° livello	Codice SWIFT
3	Progressivo file	N	7	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN
4	Progressivo record 1	N	5	Progressivo record 1 nel file	
5	Banca 1° livello	AN	11	Codice internazionale della banca di 1° livello	Codice SWIFT
6	Codice identificativo	AN	24	Codice identificativo dell'investitore	
7	Stato di residenza	AN	2	Codice internazionale della nazione di residenza dell'investitore oppure 99 per enti sovranazionali	
8	Tipologia modello	A	1	Tipologia del modello trasmesso	N=Nuovo, A=Aggiornamento, C=Cessazione
9	Codice errore	AN	4	Codice dell'errore	(*)
10	Filler	AN	34		blank

(*) vedi sub-allegato 1

Tipo record 9 (record coda)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	N	1	Identificativo tipo record	9
2	Banca 2° livello	AN	11	Codice internazionale banca 2° livello	Codice SWIFT
3	Progressivo file	N	7	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN
4	Totale records 1	N	5	Totale records di tipo 1 nel file	>= 0
5	Filler	AN	76		blank

Nel caso in cui il file non contenga alcun record di tipo 1, l'esito dell'elaborazione si intende regolare.

3. FILE CONTABILE

La banca di secondo livello predispone i dati contabili in un archivio che viene inviato all'Anagrafe Tributaria con modalità di "file transfer", come descritto nel sub-allegato 2.

L'archivio dati contabili può essere trasmesso con le modalità suddette nei periodi previsti dal decreto 4 dicembre 1996, n. 632.

L'archivio sequenziale contiene 4 tipi records, tutti di lunghezza 100 bytes.

- **tipo record 0:**

  record di testa dell'archivio, contenente i dati che identificano univocamente il file inviato;

- **tipo record 1:**

  record contenente i dati identificativi dell'investitore e quelli del titolo posseduto;

- **tipo record 2:**

  record contenente i dati delle operazioni effettuate dall'investitore per il titolo di cui al tipo record 1;

- **tipo record 9:**

  record di coda dell'archivio, contenente il totale dei records di tipo 1 e di tipo 2 inviati;

Per unità di registrazione (U.R.) si intende l'insieme costituito da un record di tipo 1 con gli eventuali successivi records di tipo 2.

Nella figura è riportata la sequenza logica dei records:

0 - IDENTIFICAZIONE INVIO
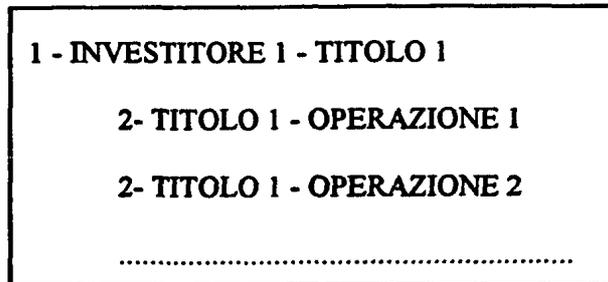
1 - INVESTITORE 1 - TITOLO 1 2- TITOLO 1 - OPERAZIONE 1 2- TITOLO 1 - OPERAZIONE 2	UNITA' DI REGISTRAZIONE

1- INVESTITORE 1 - TITOLO 2

2- TITOLO 2 - OPERAZIONE 1

1 - INVESTITORE 2- TITOLO 1

2 - TITOLO 1 - OPERAZIONE 1

1 - INVESTITORE N - TITOLO M

2 - TITOLO M - OPERAZIONE 1

9 - TOTALE RECORDS TIPO 1 E TIPO 2

Tipo record 0 (record testa)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	N	1	Identificativo tipo record	0
2	Banca 2° livello (*)	AN	11	Codice internazionale della banca di 2° livello	Codice SWIFT
3	Progressivo file (**)	N	7	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN
4	Etichetta file	AN	6	Identificativo del file	CONFIN
5	Data produzione	N	8	Data di produzione del file	AAAAMMGG
6	Tipo file (***)	AN	1	Tipo di trasmissione	O = ordinario S= straordinario F= fuori termine
7	Filler	AN	66		blank

(*) Il codice swift deve avere gli ultimi tre caratteri (branch-code) impostati al valore "XXX" nel caso non esista il branch-code;

(**) Il progressivo del file nell'anno solare è formato per i primi quattro byte dall'anno solare di riferimento, mentre per gli ultimi tre byte da un numero che inizia da 001 per il primo file inviato nell'anno sia esso file modelli o file contabile e cresce progressivamente di una unità per ogni ulteriore invio effettuato dalla banca sia esso file modelli o file contabile.

(***) File ordinario: per trasmissioni effettuate ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 6, del decreto 4 dicembre 1996, n. 632.

File straordinario: per trasmissioni effettuate ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto 4 dicembre 1996, n. 632

File fuori termine: per trasmissioni effettuate ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Tipo record 1 (record investitore - titolo)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	N	1	Identificativo tipo record	1
2	Banca 2° livello (**)	AN	11	Codice internazionale della banca di 2° livello (*)	Codice SWIFT
3	Progressivo file	N	7	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN
4	Progressivo record 1	N	5	Progressivo record 1 nel file	a partire da 1 strettamente crescente
5	Banca 1° livello (**)	AN	11	Codice internazionale della banca di 1° livello (*)	Codice SWIFT
6	Codice investitore (***)	AN	24	Codice identificativo dell'investitore	
7	Codice nazione	AN	2	Codice internazionale della nazione di residenza dell'investitore	Codice ISO oppure 99 nel caso di ente sovranazionale
8	Codice titolo	AN	12	Codice ISIN del titolo attribuito dall'Ufficio Italiano Cambi	Codice ISIN
9	Tipo titolo	N	2	Specie del titolo	1=BTP, 2=BTE, 3=CTE, 4=CCTTV, 5=CTO, 6=CTS, 7=CCT, 8=BOT, 9=CTZ, 10=BOC, 11=OBBLIGAZIONI, 12=ALTRO
10	Progressivo file precedente (****)	N	7	Progressivo file dell'invio precedente di cui effettuare l'aggiornamento o la cancellazione dell'U.R.	0000000 per inserimento AAAANNN per aggiornamento o cancellazione
11	Filler	AN	18		blank

(*) La banca di secondo livello può essere anche banca di primo livello;

(**) Il codice swift deve avere gli ultimi tre caratteri (branch - code) impostati al valore "XXX" nel caso non esista il branch-code

(***) Il codice investitore deve essere quello del beneficiario indicato nella sez. I dei modd. 116/IMP o 117/IMP.
Nel caso di investitori residenti in Italia, con titoli detenuti all'estero, il codice investitore deve essere il codice fiscale italiano.

(****) E' possibile effettuare tre tipi di operazioni su una U.R.:

1) Se il progressivo file precedente sul record di tipo 1 è impostato a 0000000, i dati dell'U.R. verranno inseriti nella base informativa come nuovi dati;
2) Se il progressivo file precedente sul record di tipo 1 è impostato e non vi sono records di tipo 2 successivi, verrà effettuata la cancellazione dalla base informativa dell'U.R., precedentemente acquisita, trasmessa con il progressivo indicato;
3) Se il progressivo file precedente sul record di tipo 1 è impostato e vi sono records di tipo 2 successivi, verrà effettuata la cancellazione dalla base informativa dell'U.R. già acquisita trasmessa con il progressivo indicato e verrà inserita la nuova U.R..

Tipo record 2 (record operazioni)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	N	1	Identificativo tipo record	2
2	Banca 2° livello	AN	11	Codice internazionale della banca di 2° livello	Codice SWIFT
3	Progressivo file	N	7	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN
4	Progressivo record 1	N	5	Progressivo record 1	uguale a quello del record 1
5	Progressivo record 2	N	5	Progressivo record 2 nell'ambito del progressivo record 1	a partire da 1 strettamente crescente
6	Tipo operazione	AN	1	Tipo dell'operazione effettuata	A = Acquisto, V = Vendita, C = Incasso interessi a scadenza cedola T =Incasso scarto a scadenza titolo
7	Data operazione	N	8	Data dell'operazione	AAAAMMGG
8	Valuta	N	8	Data di decorrenza interessi	AAAAMMGG
9	Valore nominale (*)	N	10	Valore nominale dell'operazione	9 (13)v9(5) COMP-3
10	Interesse (*)	N	10	Interesse maturato	S9(13) v9(5) COMP-3
11	Scarto (*)	N	10	Scarto maturato	S9(13) v9(5) COMP-3
12	Filler	AN	24		blank

(*) Per i titoli in valuta estera, le informazioni relative agli importi devono essere indicate nella stessa valuta

Per l'ultima cedola di un titolo occorre inviare un record con tipo operazione=C per il provento sugli interessi ed eventualmente un record con tipo operazione=T per il provento sullo scarto.

I proventi da considerare, per qualsiasi tipo di operazione, sono solo quelli relativi al trattamento dell'investitore da lordista.

Tipo record 9 (record coda)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	N	1	Identificativo tipo record	9
2	Banca 2° livello	AN	11	Codice internazionale della banca di 2° livello	Codice SWIFT
3	Progressivo file	N	7	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN
4	Totale records 1	N	5	Totale records di tipo 1	>0
5	Totale records 2	N	5	Totale records di tipo 2	>0
6	Filler	AN	71		blank

Tutti i campi di formato alfanumerico devono essere impostati con caratteri maiuscoli e inizializzati a space.

Tutti i campi numerici devono essere inizializzati a zero.

4. FILE ESITO CONTABILE

L'anagrafe tributaria elabora i file contabili pervenuti e predispone un file relativo all'esito della elaborazione, con l'indicazione delle eventuali irregolarità riscontrate.

Il file esito viene prodotto per ogni file contabile ricevuto e viene trasmesso con modalità file-transfer su richiesta della banca di secondo livello.

Tale file è a disposizione dal giorno successivo alla ricezione del corrispondente invio ed è disponibile per un periodo di 30 giorni.

Il file sequenziale contiene 3 tipi records, tutti di lunghezza 100 bytes:

- **tipo record 0:**

  record di testa del file, contenente i dati che identificano univocamente il file inviato;
- **tipo record 1:**

  uno per ogni irregolarità riscontrata nel file contabile;
- **tipo record 9:**

  record di coda del file, contenente il totale dei records di tipo 1 inviati.

Per un qualsiasi errore sul record di tipo 0 viene scartato l'intero file.

Per un qualsiasi errore sulla sequenza dei records o sulla sequenza dei progressivi interni viene scartato l'intero file e il file esito contabile conterrà un solo record di tipo 1 con codice errore pari a 8000.

Per un qualsiasi errore sui record di tipo 1 e 2 viene scartata l'intera unità di registrazione corrispondente.

Per un qualsiasi errore sul record di tipo 9 viene inviata solo una segnalazione di errore.

Tipo record 0 (record testa)

NOME	FORMATO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1 Tipo record	N	1	Identificativo tipo record	0
2 Banca 2° livello	AN	11	Codice internazionale banca 2° livello	Codice SWIFT
3 Progressivo file (*)	N	7	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN
4 Etichetta file	AN	6	Etichetta del file	CONFIN
5 Data produzione	N	8	Data di produzione del file	AAAAMMGG
6 Filler	AN	67		blank

(*) Il progressivo del file esito corrisponde al progressivo del file contabile.

Tipo record 1 (record irregolarità)

NOME	FORMATO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1 Tipo record	N	1	Identificativo tipo record	1
2 Banca 2° livello	AN	11	Codice internazionale banca 2° livello	Codice SWIFT
3 Progressivo file	N	7	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN
4 Progressivo record 1	N	5	Progressivo record 1 nel file	
5 Progressivo record 2	N	5	Progressivo record 2 nel file	
6 Banca 1° livello	AN	11	Codice internazionale banca 1° livello	Codice SWIFT
7 Codice investitore	AN	24	Codice identificativo dell'investitore	
8 Codice nazione	AN	2	Codice internazionale della nazione di residenza dell'investitore	Codice ISO oppure 99 nel caso di ente sovranazionale
9 Codice titolo	AN	12	Codice del titolo	Codice ISIN
10 Tipo titolo	N	2	Specie del titolo	1=BTP, 2=BTE, 3=CTE, 4=CCTTV, 5=CTO, 6=CTS, 7=CCT, 8=BOT, 9=CTZ, 10=BOC, 11=OBBLIGAZIONI, 12 =ALTRO
11 Codice errore	AN	4	Codice dell'errore	(*)
12 Filler	AN	16		blank

(*): vedi sub-allegato 1

Tipo record 9 (record coda)

NOME	FORMATO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1 Tipo record	N	1	Identificativo tipo record	9
2 Banca 2° livello	AN	11	Codice internazionale banca 2° livello	Codice SWIFT
3 Progressivo file	N	7	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN
4 Totale records 1	N	5	Totale records di tipo 1	>0
5 Filler	AN	76		blank

Nel caso in cui il file non contenga alcun record di tipo 1, l'esito dell'elaborazione si intende regolare.

Sub-allegato 1

TABELLA DEI CODICI DI ERRORE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

La codifica dell'errore è del tipo **XYYZ** dove

X = tipo record
YY = progressivo campo all'interno del record
Z = progressivo errore sul campo

FILE MODELLI

Codice	Errori rilevabili sui campi del record 0
0021	Codice banca 2° livello non impostato o errato
0031	Progressivo file non impostato o errato
0032	Progressivo file non successivo all'ultimo inviato
0041	Etichetta file non impostata o errata
0051	Data di produzione del file non impostata o errata

Codice	Errori rilevabili sui campi del record 1
1001	Investitore non presente negli archivi (per tipologia modello=A,C)
1002	Investitore già presente negli archivi (per tipologia modello = N)
1003	Investitore già cessato (per tipologia modello=C)
1021	Codice banca 2° livello diverso da quello del record di tipo 0
1031	Progressivo file diverso da quello del record di tipo 0
1051	Tipologia modello non impostata o errata
1061	Codice banca 1° livello di riferimento non impostato o errato
1062	Codice banca 1° livello di riferimento erroneamente impostato
1071	Codice investitore di riferimento non impostato
1072	Codice investitore di riferimento erroneamente impostato
1081	Codice nazione di riferimento non impostato
1082	Codice nazione di riferimento erroneamente impostato
1083	Codice nazione errato o nazione priva di convenzione
1091	Data di cessazione non impostata per tipologia modello = C
1092	Data di cessazione erroneamente impostata
1093	Data di cessazione errata

Codice	Errori rilevabili sui campi del record 2
2021	Codice banca 2° livello diverso da quello del record di tipo 0
2031	Progressivo file diverso da quello del record di tipo 0
2051	Codice natura giuridica non impostato o errato per mod. 116
2061	Nominativo investitore non impostato
2071	Sesso investitore errato
2072	Sesso investitore non impostato per mod. 116 e natura giuridica = 1
2081	Data di nascita errata

2082	Data di nascita non impostata per mod. 116 e natura giuridica = 1
2091	Città di nascita non impostata per mod. 116 e natura giuridica = 1
2101	Stato di nascita non impostato per mod. 116 e natura giuridica = 1
2111	Codice identificativo errato o non impostato
2121	Autorità rilasciante errata
2122	Autorità rilasciante non impostata per mod. 116
2131	Domicilio fiscale non impostato
2141	Città di residenza non impostata
2151	Stato di residenza non impostato o errato

Codice	**Errori rilevabili sui campi del record 3**
3021	Codice banca 2° livello diverso da quello del record di tipo 0
3031	Progressivo file diverso da quello del record di tipo 0
3051	Nominativo rappresentante non impostato per natura giuridica diversa da 1
3061	Sesso rappresentante errato
3062	Sesso rappresentante non impostato per natura giuridica diversa da 1
3071	Data di nascita errata
3072	Data di nascita non impostata per natura giuridica diversa da 1
3081	Città di nascita non impostata per natura giuridica diversa da 1
3091	Stato di nascita non impostato per natura giuridica diversa da 1
3101	Codice identificativo non impostato per natura giuridica diversa da 1
3111	Autorità rilasciante errata
3112	Autorità rilasciante non impostata per natura giuridica diversa da 1
3121	Domicilio fiscale non impostato per natura giuridica diversa da 1
3131	Città di residenza non impostata per natura giuridica diversa da 1
3141	Stato di residenza errato o non impostato per natura giuridica diversa da 1
3151	Data dichiarazione errata
3152	Data dichiarazione non impostata

Codice	**Errori rilevabili sui campi del record 4**
4021	Codice banca 2° livello diverso da quello del record di tipo 0
4031	Progressivo file diverso da quello del record di tipo 0
4051	Denominazione Ufficio Fiscale competente non impostata per modello 116
4061	Indirizzo Ufficio Fiscale competente non impostato per modello 116
4071	Città Ufficio Fiscale competente non impostata per modello 116
4081	Stato Ufficio Fiscale competente errato o non impostato per modello 116
4091	Numero attestazione Ufficio Fiscale competente non impostato per mod. 116
4101	Telefono Ufficio Fiscale competente non impostato per modello 116
4111	Fax Ufficio Fiscale competente non impostato per modello 116
4121	Data vidimazione Ufficio Fiscale competente non impostata o errata. per mod. 116
4122	Data vidimazione Ufficio Fiscale antecedente data dichiarazione investitore

Codice	**Errori rilevabili sui campi del record 5**
5021	Codice banca 2° livello diverso da quello del record di tipo 0
5031	Progressivo file diverso da quello del record di tipo 0
5051	Codice banca 1° livello non impostato o errato
5061	Indirizzo banca 1° livello non impostato
5071	Città banca 1° livello non impostata

5081	Stato banca 1° livello errato o non impostato
5091	Telefono banca 1° livello non impostato
5101	Fax banca 1° livello non impostato
5111	Numero attestazione banca 1° livello non impostata
5121	Data vidimazione banca 1° livello errata o non impostata
5122	Data vidimazione antecedente a data vidimazione Ufficio Fiscale

Codice	**Errori rilevabili sui campi del record 9**
9021	Codice banca 2° livello diverso da quello del record di tipo 0
9031	Progressivo file diverso da quello del record di tipo 0
9041	Totale records 1 diverso dal numero di records 1 effettivi

Codice	**Errore generico**
8000	Errore di sequenza records nel file o di sequenza dei progressivi interni

FILE CONTABILE

Codice	**Errori rilevabili sui campi del record 0**
0021	Codice banca 2° livello non impostato o errato
0031	Progressivo file non impostato o errato
0032	Progressivo file non successivo all'ultimo inviato
0041	Etichetta file non impostata o errata
0051	Data di produzione del file non impostata o errata
0061	Tipo file non impostato o errato
0062	File straordinario fuori periodo

Codice	**Errori rilevabili sui campi del record 1**
1001	Investitore non presente negli archivi
1002	Investitore cessato
1021	Codice banca 2° livello diverso da quello del record di tipo 0
1031	Progressivo file diverso da quello del record di tipo 0
1051	Codice banca 1° livello non impostato o errato
1061	Codice investitore non impostato
1071	Codice nazione non impostato o errato
1081	Codice titolo non impostato o errato
1091	Tipo titolo non impostato o errato
1101	Progressivo precedente errato

Codice	**Errori rilevabili sui campi del record 2**
2021	Codice banca 2° livello diverso da quello del record di tipo 0
2031	Progressivo file diverso da quello del record di tipo 0
2061	Tipo operazione non impostato o errato
2071	Data dell'operazione non impostata o errata

2081	Valuta dell'operazione non impostata o errata
2082	Dati dell'operazione pervenuti oltre i termini
2091	Valore nominale non numerico
2092	Valore nominale non positivo
2101	Importo interesse non numerico
2102	Importo interesse errato
2111	Importo scarto non numerico
2112	Importo scarto errato

Codice	**Errori rilevabili sui campi del record 9**
9021	Codice banca 2° livello diverso da quello del record di tipo 0
9031	Progressivo file diverso da quello del record di tipo 0
9041	Totale records 1 diverso dal numero di records 1 effettivi
9051	Totale records 2 diverso dal numero di records 2 effettivi

Codice	**Errore generico**
8000	Errore di sequenza records nel file o di sequenza dei progressivi interni

Sub-allegato 2.

1. ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI TRASFERIMENTO DATI

1.1 INTRODUZIONE

Lo scambio di dati tra Istituto bancario ed Anagrafe Tributaria (A.T.) relativo alle ritenute convenzionali sugli interessi dei titoli di Stato italiani (per brevità definito flusso titoli) prevede un invio di dati dalla banca verso A.T. ed una successiva ricezione di dati di risposta; l'attivazione delle operazioni di trasmissione dei dati verso A.T. e di ricezione delle risposte è a carico dell'Istituto bancario.

1.2 FUNZIONI COLLEGATE CON IL TRASFERIMENTO DATI

Per garantire opportuni livelli di sicurezza e gestibilità alle trasmissioni dati tra Istituto bancario ed Anagrafe Tributaria sono state individuate una serie di funzioni collegate al trasferimento dei dati; tali funzioni sono:

- funzioni di congruenza, integrità, sicurezza e compressione dei dati;
- funzioni di controllo accessi, logging e protocollazione delle trasmissioni;
- funzioni accessorie di ausilio alle trasmissioni.

Le funzioni del primo gruppo, relative ai dati, garantiscono che i dati scambiati con A.T. abbiano le seguenti caratteristiche:

- garanzia di integrità consistente nella certezza che la copia remota del dato sia identica al dato trasferito; la funzione è realizzata associando ai normali controlli dello strumento trasmissivo, una serie di controlli utente realizzati tramite codici numerici CRC (Controllo di Ridondanza Ciclico) calcolati sui dati prima e dopo la trasmissione;
- garanzia di sicurezza del dato rispetto a illegittimi accessi in lettura durante il trasferimento; la funzione è realizzata tramite la crittografia del dato originario e la trasmissione di soli dati crittografati;
- compressione per ottimizzare il traffico di linea.

Le funzioni del secondo gruppo, relativo alla singola trasmissione, prevedono:

- controllo dell'identità dell'utente trasmittente per bloccare operazioni eseguite senza autorizzazione; tale controllo è effettuato a livello di collegamento fisico e di sessione di file transfer;
- logging dell'avvenuta trasmissione in entrambi i poli trasmissivi; il logging deve essere assicurato per tutti gli eventi e quindi anche per i tentativi di trasmissione non andati a buon fine;

- protocollazione della singola trasmissione per poter identificare ogni singola operazione nelle successive attività elaborative.

Le funzioni accessorie sono:

- funzioni di "pooling" degli archivi da trasmettere per garantire la possibilità di predisporre gli archivi per nuove trasmissioni anche nel caso di interruzione del collegamento;
- funzioni di attivazione guidata delle richieste di trasmissione;
- funzioni accessorie di amministrazione del prodotto di trasmissione dati.

1.3 MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DATI

Lo scambio di dati viene realizzato in maniera diversificata in dipendenza della disponibilità presso l'Istituto bancario della particolare piattaforma hardware/software, nell'ambito delle possibili alternative di seguito indicate:

1) utilizzo del prodotto programma IBM NetView/FTP V.2 in ambiente MVS;

2) utilizzo di protocolli di trasferimento dati standard (FTP su TCP/IP).

Le funzionalità descritte nel paragrafo 1.2 vengono realizzate tramite appositi moduli di interfaccia, realizzati a cura di Anagrafe Tributaria. Il modulo di interfaccia per il prodotto NetView/FTP V.2 consiste in una serie di exit routines che, operando in modo sincrono con la trasmissione, realizzano una sessione parallela di controllo per garantire tutte le funzioni collegate con il trasferimento dati individuate.

Il modulo di interfaccia per gli altri protocolli di file transfer opera in modo asincrono con la trasmissione e garantisce le funzioni di congruenza, integrità e sicurezza dei dati nonché la protocollazione della trasmissione, mentre le funzioni di logging della singola trasmissione ed eventuali funzioni accessorie saranno quelle dello specifico prodotto (FTP su TCP/IP) che implementa la trasmissione.

2. TRASFERIMENTO MEDIANTE NETVIEW/FTP

I trasferimenti dati (invio da Istituto bancario ad A.T. e successiva ricezione delle risposte da parte dello stesso) realizzati con NetView/FTP hanno la caratteristica di svolgersi tramite una serie di exit routines, fornite da A.T., che operando in modo sincrono con la trasmissione ed agendo in cooperazione tra loro, realizzano una serie parallela di controllo per garantire l'attivazione di tutte le funzioni collegate con il trasferimento dati individuate:

- funzioni di congruenza, integrità, sicurezza e compressione dei dati;
- funzioni di controllo accessi, logging e protocollazione delle trasmissioni;
- funzioni accessorie di ausilio alle trasmissioni.

2.1 TRASMISSIONE DA ISTITUTO BANCARIO AD ANAGRAFE TRIBUTARIA

La gestione del flusso trasmissivo si articola cronologicamente nell'esecuzione delle seguenti 7 fasi:

1) la routine di gestione inserimento richiesta, richiamata dalla procedura di predisposizione dei dati nel nodo trasmittente (Istituto bancario), consente di selezionare un archivio disponibile nel pool su cui scrivere i dati da trasferire e di inserire la relativa richiesta di trasmissione;

2) la Pre-transfer User-Exit, richiamata dal server nel nodo trasmittente (Istituto bancario) prima di eseguire il trasferimento dei dati, esegue le seguenti funzioni:

   ✍ calcolo del CRC (CRC1) sui dati originari, compressione, crittografia e calcolo del CRC (CRC2) sui dati "ombra" (crittografati e compressi);

   ✍ inserimento dei due CRC in coda all'archivio "ombra" compresso e nella parameter-list che è utilizzata dalla sessione sincrona di controllo;

   ✍ acquisizione del codice identificativo del richiedente e del progressivo trasmissione dal record di tipo 0 e suo inserimento nella parameter-list;

3) la Pre-transfer User-Exit, richiamata dal server nel nodo ricevente (A.T.) prima di eseguire il trasferimento dei dati, esegue le seguenti funzioni:

   ✍ autorizzazione alla trasmissione, mediante controllo del codice identificativo del richiedente nel data-base degli utenti abilitati;

   ✍ selezione del primo archivio disponibile nel pool di ricezione e suo inserimento nella parameter-list (la selezione punta a due files, uno per copia espansa ed uno per copia "ombra" compattata e crittografata);

   ✍ protocollazione della trasmissione e logging iniziale in A.T.;

4) esecuzione della trasmissione dell'archivio "ombra";

5) la Post-transfer User-exit, richiamata dal server nel nodo trasmittente (Istituto bancario), esegue le seguenti funzioni:

   ✍ logging con l'esito della trasmissione ed il relativo protocollo;

   ✍ prima segnalazione sul file di controllo del pool di trasmissione del corretto trasferimento dell'archivio;

6) la Post-transfer User-exit, richiamata dal server nel nodo ricevente (A.T.), esegue le seguenti funzioni:

   ✍ calcolo CRC (CRC2) dell'archivio "ombra" ricevuto, espansione, decrittografia e calcolo CRC (CRC1) dell'archivio in chiaro conforme all'originario;

   ✍ confronto dei CRC calcolati con i CRC della parameter-list;

   ✍ logging con l'esito della trasmissione ed aggiornamento del file di controllo del pool;

7) la Post-transfer User-exit, richiamata dal server nel nodo trasmittente (Istituto bancario), esegue le seguenti funzioni:

- logging della completa esecuzione della trasmissione;
- segnalazione finale sul file di controllo del pool di trasmissione del corretto trasferimento dell'archivio.

2.2 *GESTIONE DELLE RISPOSTE*

In A.T. vengono predisposti per ogni singola banca:

- un archivio "esiti" contenente eventuali irregolarità riscontrate nei dati inviati nella singola trasmissione;

  L'archivio esito avrà una denominazione che identifica univocamente l'Istituto bancario ed il tipo; in tale modo, anche in caso di prolungata mancanza di collegamento o di ripetuti errori nella ricezione, lo specifico archivio potrà essere richiesto dall'Istituto bancario anche in caso ne sia stato prodotto uno successivo.

  La gestione dello ricezione si articola cronologicamente nell'esecuzione delle seguenti fasi:

  1) presso l'Istituto bancario richiedente viene inserita la richiesta di ricezione dello specifico archivio preparato in A.T.;

  2) la Pre-trasnfer User-exit, richiamata dal server nel nodo trasmittente (A.T.) prima di eseguire il trasferimento dati, esegue le seguenti funzioni:

     - autorizzazione alla trasmissione, mediante controllo del codice identificativo del richiedente nel data-base degli utenti abilitati;
     - determinazione del nome del file richiesto in base all'identificativo del richiedente ed al tipo di richiesta verifica che il file richiesto esiste e non sia vuoto;
     - calcolo del CRC (CRC1) dei dati in chiaro, compressione, crittografia e calcolo del CRC (CRC2) dei dati "ombra" (crittografati e compressi);
     - inserimento dei due CRC in coda all'archivio "ombra" compresso e nella parameter-list;

  3) la Pre-transfer User Exit, richiamata dal server nel nodo ricevente (Istituto bancario) prima di eseguire il trasferimento dati, non esegue alcuna funzione;

  4) esecuzione della trasmissione dell'archivio "ombra";

  5) La Post-transfer User Exit, richiamata dal server nel nodo trasmittente(A.T.), esegue le seguenti funzioni:

     - logging con l'esito della trasmissione;

6) la Post-transfer User Exit, richiamata dal server nel nodo ricevente (Istituto bancario), esegue le seguenti funzioni:

- ✍ calcolo CRC (CRC2) dell'archivio "ombra" ricevuto, espansione, decrittografia e calcolo CRC (CRC1) dell'archivio in chiaro conforme all'originario;
- ✍ confronto dei CRC calcolati con i CRC della parameter-list;
- ✍ logging finale con l'esito della trasmissione.

3. TRASFERIMENTO MEDIANTE ALTRI PRODOTTI

Per questi tipi di trasferimento dati le funzioni di logging ed eventuali funzioni accessorie di ausilio alla trasmissione sono quelle dello specifico prodotto che implementa la trasmissione con protocollo FTP su TCP/IP poiché la sessione di controllo parallela al trasferimento dati non verrà effettuata in modo sincrono con il trasferimento stesso.

Per garantire comunque le indispensabili funzioni di congruenza, integrità, sicurezza e compressione dei dati è stato realizzato un modulo di interfaccia, a cura di Anagrafe Tributaria, che opera in modo asincrono con la trasmissione.

Il modulo di interfaccia è costituito da una procedura di Pre-trasnfer e da una procedura di Post-transfer.

Il modulo di interfaccia è realizzato in linguaggio C per sistemi DOS e UNIX ed in linguaggio Assembler per il sistema MVS; i meccanismi che assicurano i controlli di integrità, la crittografia e la compressione sono gli stessi usati nel caso di trasmissioni mediante NetView/FTP, ciò permette di reinserire in Anagrafe Tributaria gli archivi pervenuti con tale modalità nel circuito gestionale previsto per gli archivi pervenuti via NetView/FTP.

I file transfer tra banca ed A.T. verranno effettuati sempre con dati crittografati e compressi.

3.1 TRASMISSIONE DA ISTITUTO BANCARIO AD ANAGRAFE TRIBUTARIA

La gestione del flusso trasmissivo si articola cronologicamente nelle seguenti fasi:

1) esecuzione, presso l'Istituto bancario, della procedura di Pre-trasnfer che svolge le seguenti funzioni:

- ✍ segnalare le eventuali incongruenze nei dati da trasmettere;
- ✍ preparare, a partire dall'archivio in chiaro, la copia "ombra" (crittografata e compressa) dell'archivio originale nonché il relativo file di controllo che contiene le informazioni necessarie per la ricostruzione e la validazione dell'archivio trasmesso;

2) trasmissione dell'archivio "ombra" e, in un momento differito, del relativo file di controllo con il prodotto che si intende utilizzare;

3) esecuzione, presso A.T., della procedura di Post-transfer che svolge le seguenti funzioni:

   ✐ ripristinare, a partire dall'archivio "ombra e dal file di controllo, il contenuto in chiaro dell'archivio originale;

   ✐ creazione di un archivio di "report" della trasmissione (cfr. par. 2.2).

3.2 *GESTIONE DEGLI ESITI*

In A.T. vengono predisposti gli archivi "esiti" contenenti le informazioni indicate nel paragrafo 2.2..

Di tali archivi viene messo a disposizione dall'Istituto bancario la corrispondente copia "ombra" (crittografata e compressa) ed il relativo file di controllo.

La gestione della ricezione si articola cronologicamente nelle seguenti fasi:

1) ricezione, attivata dall'Istituto bancario, della copia "ombra" dell'archivio che si intende ricevere e, in un momento differito, del relativo file di controllo;

2) esecuzione, presso l'Istituto bancario, della procedura di Post-transfer per la ricostruzione degli archivi ricevuti.

4. DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI ACCESSORIE ALLE TRASMISSIONI EFFETTUATE MEDIANTE NETVIEW/FTP

4.1 *GESTIONE POOL DI ARCHIVI*

Per gestire trasmissioni multiple nel corso della stessa giornata o interruzioni prolungate dei collegamenti, il nodo trasmittente ed il nodo ricevente possono utilizzare, al posto degli archivi di produzione, un pool di archivi di transito destinati esclusivamente alla trasmissione dei dati.

Il particolare meccanismo che pilota l'utilizzo di tali archivi permette infatti di disporre sempre di un archivio destinato alla trasmissione o alla ricezione anche nei casi di anomalie nel flusso trasmissivo o nel corrispondente flusso elaborativo, senza correre rischi di "ricoprire" archivi da trasmettere o già trasmessi.

L'interfaccia tra le suddette fasi è realizzata mediante files di controllo nel nodo trasmittente e nel nodo ricevente.

4.2 GESTIONE AUTOMATIZZATA DEGLI ERRORI NON RECOVERABILI

Il prodotto programma IBM NetView/FTP è dotato di un meccanismo di "Automatic transfer restart" che consente di recuperare automaticamente alcune situazioni di errore, mediante un riaccodamento delle richieste ed una loro successiva schedulazione.

Esistono tuttavia degli eventi per cui il prodotto non è in grado di effettuare un restart automatico.

Per recuperare queste situazioni di errore è stata predisposta una procedura batch da utilizzare periodicamente nel nodo che ha inserito la richiesta che, in base alle informazioni presenti sulla coda e sui file di controllo dei pool, inserisce nuovamente le richieste terminate in errore.

Tale procedura, realizzata da A.T,, può essere, su richiesta, messa a disposizione dell'Istituto bancario.

5. STRUMENTI DI CONTROLLO DELLE TRASMISSIONI EFFETTUATE MEDIANTE NETVIEW/FTP

Per effettuare il controllo sull'esito dello scambio dati con A.T., il singolo Istituto bancario ha a disposizione:

✍ l'interfaccia interattiva standard del prodotto NetView/FTP per l'inquiry delle richieste nella coda;

✍ un'interfaccia interattiva utente (opzionalmente fornita da A.T.) che consente di eseguire un inquiry della coda delle richieste secondo criteri selettivi (data, esito, ecc.);

✍ l'archivio di log dove vengono registrate le informazioni sulle singole trasmissioni;

✍ l'archivio degli errori dove vengono registrati gli eventuali errori.

97A3007

DECRETO 8 aprile 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della sezione staccata di Caltanissetta della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, dell'ufficio imposte dirette e dell'ufficio del registro di Caltanissetta nei giorni 1° e 2 aprile 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della sezione staccata di Caltanissetta della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, dell'ufficio imposte dirette e dell'ufficio del registro di Caltanissetta è accertato nei giorni 1° e 2 aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2917

DECRETO 8 aprile 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro autmobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 592, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 487/97 del 17 marzo 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova in data 13 marzo 1997 (dalle ore 14 alle ore 15) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato

rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Padova in data 13 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2919

DECRETO 8 aprile 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Modena.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che all'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3/17/97 del 26 marzo 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Modena in data 14 marzo 1997 (dalle ore 8,15 alle ore 9,20) per le conseguenze di un furto perpetrato nell'ufficio nella notte precedente e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Modena in data 14 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2920

DECRETO 8 aprile 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da produrre al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che all'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3/13/97 del 27 marzo 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini in data 28 marzo 1997 (dalle ore 10,30 alle ore 12,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Rimini in data 28 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2921

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 febbraio 1997.

Deroga per l'importazione di tronchi di quercia *(Quercus L.)* con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 96/724/CE del 29 novembre 1996, che modifica la decisione della Commissione n. 94/812/CE del 15 dicembre 1994, che autorizza gli Stati membri a derogare talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (*Quercus L.*) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie previste nel presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dall'allegato IV, parte A, sezione I, punto 3, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, i tronchi di quercia (*Quercus L.*) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America, sono ammessi all'importazione sino al 31 dicembre 1998.

I tronchi oggetto del presente decreto devono essere introdotti nel territorio della Repubblica esclusivamente attraverso i punti di entrata di Livorno, Napoli, Ravenna e Salerno.

Art. 2.

I tronchi di quercia (*Quercus L.*) originari del Canada, possono essere introdotti nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

essere sottoposti a fumigazione e provvisti di contrassegni di identificazione, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, oppure

essere marchiati, nella zona d'origine e sotto la sorveglianza di agenti di «Agriculture Canada», con un contrassegno che accerti l'origine canadese dei tronchi e che sia stato riconosciuto da «Agriculture Canada».

I tronchi di quercia (*Quercus L.*) originari degli Stati Uniti d'America, devono essere sottoposti a fumigazione e provvisti di contrassegni di identificazione, conformemente alle disposizioni dell'allegato I; qualora detti siano spediti da porti d'imbarco canadesi, le operazioni spettanti al competente servizio ufficiale per la protezione dei vegetali ai termini dell'allegato I possono essere espletate, in tutto o in parte, «da Agriculture Canada».

Art. 3.

Le ispezioni previste dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sopramenzionato, sono effettuate nei porti precisati o, previa autorizzazione del servizio fitosanitario competente per territorio, nel primo luogo di deposito, dagli ispettori del Servizio fitosanitario nazionale. Dette ispezioni comprendono almeno:

un esame meticoloso dei certificati fitosanitari;

il riscontro del contrassegno apposto su ciascun tronco e del numero dei tronchi con le corrispondenti indicazioni figuranti nel relativo certificato fotosanitario;

una prova di accertamento dell'avvenuta fumigazione, da effettuarsi mediante reazione cromatica, secondo le modalità stabilite nell'allegato II, su un numero adeguato di tronchi selezionati a caso in ciascuna spedizione.

Se le ispezioni di cui sopra non dimostrano con certezza il rispetto delle condizioni del presente decreto, l'intera spedizione è respinta; tale notifica è immediatamente comunicata per telescritto, unitamente alle informazioni concernenti la spedizione, al Servizio fitosanitario centrale - Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Roma.

Art. 4.

I tronchi devono essere depositati e lavorati soltanto in luoghi debitamente notificati ai servizi fitosanitari regionali competenti e da questi riconosciuti e che posseggono impianti adeguati in ambiente ad umidità controllata; inoltre la corteccia ed i residui di lavorazione devono essere immediatamente distrutti sul posto.

Detti tronchi devono essere posti in ambiente ad umidità controllata al più tardi al momento in cui ha inizio la ripresa vegetativa nelle vicine popolazioni di querce.

Le vicine popolazioni di querce devono essere regolarmente ispezionate nei momenti opportuni dai servizi fitosanitari competenti, onde accertare eventuali sintomi di *Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.*, che devono essere immediatamente comunicati al servizio fitosanitario centrale.

L'importatore, prima di importare la merce nel territorio nazionale, deve notificare la spedizione con sufficiente anticipo ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio in cui è situato il primo luogo previsto di deposito, indicando:

il quantitativo di tronchi;

il paese di origine;

il porto d'imbarco;

il porto o i porti di entrata;

il luogo o i luoghi di deposito;

il luogo o i luoghi in cui viene effettuata la lavorazione.

Art. 5.

I servizi fitosanitari regionali comunicheranno al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i dati relativi alle partite di legname importate in virtù del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 97

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FUMIGAZIONE
E ALL'IDENTIFICAZIONE DEL LEGNAME

1. I tronchi sono accatastati in un modo e ad un'altezza tali che tra l'uno e l'altro rimanga uno spazio libero per l'efficace dispersione del gas, e coperti con un'incerata.

2. I tronchi così accatastati sono sottoposti a fumigazione mediante bromuro di metile puro ad una concentrazione minima di 240 g per mc di catasta durante settantadue ore, ad una temperatura iniziale dei tronchi di almeno +5 °C e conformemente ad altri eventuali requisiti prescritti dal servizio ufficiale per la protezione dei vegetali del Canada («Agriculture Canada») o degli Stati Uniti d'America («Animali and Plant Health Inspection Service» - APHIS). Dopo ventiquattro ore di trattamento viene aggiunta una quantità di gas sufficiente a ricostituire la suddetta concentrazione, la temperatura dei tronchi deve essere mantenuta ad almeno +3 °C per tutta la durata del procedimento. Sulla base di prove scientifiche e secondo la procedura di cui all'art. 16-*bis* della direttiva n. 77/93/CEE, può essere deciso l'impiego di altre formule.

3. Il procedimento di fumigazione di cui ai punti 1 e 2 deve essere eseguito da operatori specializzati, ufficialmente riconosciuti e abilitati con l'impiego di attrezzature appropriate e di personale qualificato secondo le norme qualitative richieste.

Gli operatori abilitati addetti alla fumigazione sono informati dettagliatamente del procedimento prescritto per la fumigazione dei tronchi.

Gli elenchi degli operatori abilitati e le loro eventuali modifiche sono notificati alla commissione. La commissione si riserva la facoltà di dichiarare inidoneo ai fini della presente decisione un particolare operatore ufficialmente abilitato.

La fumigazione deve essere effettuata da detti operatori di preferenza presso il porto d'imbarco verso la Comunità; i servizi ufficiali per la protezione dei vegetali dei Paesi interessati possono tuttavia autorizzare l'effettuazione in luoghi adatti nell'entroterra.

4. Sulla base di ogni tronco della catasta sottoposta a fumigazione deve essere apposto un contrassegno indelebile di identificazione della partita sottoposta a fumigazione (cifre e/o lettere). Il contrassegno è riservato al responsabile della spedizione e non deve essere stato utilizzato precedentemente per l'identificazione di tronchi appartenenti ad altre partite. Gli operatori abilitati addetti alla fumigazione tengono un registro dei contrassegni utilizzati.

5. Ciascun procedimento di fumigazione, compresa l'apposizione dei contrassegni di identificazione di cui al punto 4, deve essere controllato sistematicamente sul posto da funzionari del competente servizio ufficiale per la protezione dei vegetali o da funzionari dello Stato o della provincia distaccati a questo scopo, in modo da garantirne la conformità ai requisiti prescritti ai punti 1, 2, 3 e 4.

6. Il certificato fitosanitario ufficiale prescritto dall'art. 12, paragrafo 1, lettera *b)* della direttiva n. 77/93/CEE viene rilasciato dal competente servizio ufficiale per la protezione dei vegetali a conclusione del procedimento di fumigazione ed è basato sulle operazioni di cui al punto 5 nonché sulla verifica, effettuata in conformità dell'art. 6 di detta direttiva, delle condizioni stabilite nello stesso art. 6, paragrafo 1, lettera *a)*, e nel presente allegato.

7. Il certificato reca la denominazione botanica del genere e della specie, il numero dei tronchi della partita e i contrassegni di identificazione dei tronchi o delle partite sottoposte a fumigazione di cui al punto 4, fatte salve le informazioni richieste alla rubrica «disinfestazione e/o disinfezione».

In ogni caso, il certificato è corredato della seguente «dichiarazione complementare»:

«Si certifica che i tronchi accompagnati dal presente certificato sono stati sottoposti a fumigazione da ....
(operatore abilitato).................................... a.................................
(luogo in cui è avvenuta la fumigazione) ....
conformemente alle disposizioni dell'allegato I della decisione n. 96/724/CE della Commissione».

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROVA
DI CROMATOREAZIONE ALLA FUMIGAZIONE

La prova di cromatoreazione alla fumigazione di cui all'art. II, deve essere eseguita nel modo seguente:

con una sonda ad incremento si prelevano campioni dell'intero spessore dell'alburno da parti del tronco con la corteccia intatta, ad almeno 1 m dalle estremità; i campioni vengono quindi immersi in una soluzione all'1% di 2, 3, 5-trifenile-2H-cloruro di tetrazolio (TTC) con acqua distillata, appena preparata (da meno di un giorno). Se dopo tre giorni i campioni immersi nella soluzione non presentano una colorazione rossa, si può concludere che i tronchi da cui sono stati prelevati sono stati sottoposti ad un'adeguata fumigazione.

97A3009

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 marzo 1997.

Modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive;

Visto l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, da ultimo reiterato con decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, concernente misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata;

Vista la legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione delle aree depresse;

Visto il decreto interministeriale 31 agosto 1994, concernente modalità di riscossione e versamento, tramite delega agli uffici postali, dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie;

Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 1994, concernente riformulazione delle modalità di riscossione e versamento delle oblazioni stabilite dall'art. 1, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 agosto 1994;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Ritenuta la necessità di dare attuazione all'art 2, comma 47, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 39 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, qualora dall'esame della documentazione allegata alla domanda di concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria presentata ex legge n. 724/1994 il richiedente la concessione edilizia in sanatoria ritenga sorto un credito a proprio favore per il versamento di differenze non dovute a titolo di oblazione, può inoltrare apposita istanza di rimborso, redatta in carta da bollo, alle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate nella cui circoscrizione è ubicato l'immobile per il quale è stata presentata domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

2. L'istanza di cui al comma 1, corredata da un certificato del sindaco attestante l'ammontare dell'oblazione dovuta ovvero l'inesistenza di irregolarità, o il diniego di concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria e delle copie conformi delle ricevute dei versamenti effettuati sul conto corrente postale, deve essere inoltrata a mezzo plico raccomandata, senza avviso di ricevimento.

3. Le sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate dispongono i rimborsi a favore degli aventi diritto mediante ordinativi tratti su ordini di accreditamento emessi con imputazione al capitolo 3525 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1997 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

4. Le istanze già inoltrate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale, fino alla data di pubblicazione del presente decreto, sono istruite dalla stessa Direzione e trasmesse alle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate.

5. Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il decreto ministeriale 19 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1996 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1997

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1997
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 378

97A3028

DECRETO 18 aprile 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 aprile 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visti i propri decreti del 7 aprile 1997 che hanno disposto per il 15 aprile 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 5 dicembre 1996 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del tesoro del 15 aprile 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 aprile 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tanches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,52 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 97,08 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 93,85 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 51.628.306.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 15 luglio 1997, a L. 116.963.900.000 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 15 ottobre 1997; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998 ammonta a L. 246.202.992.500 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 aprile 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,18 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 96,39 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 92,55 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A3073

DECRETO 18 aprile 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 aprile 1997 è pari a 17.265 miliardi;

Decreta:

Per il 28 aprile 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 31 luglio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 22 aprile 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A3074

DECRETO 18 aprile 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 aprile 1997 è pari a 17.265 miliardi;

Decreta:

Per il 28 aprile 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni con scadenza il 31 ottobre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 22 aprile 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A3075

DECRETO 18 aprile 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 aprile 1997 è pari a 17.265 miliardi;

Decreta:

Per il 28 aprile 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 30 aprile 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 22 aprile 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A3076

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 marzo 1997.

Determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 53 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, recante delega per l'attuazione della direttiva n. 94/46/CE in relazione alle comunicazioni via satellite;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, che ha recepito la predetta direttiva ed in particolare l'art. 12;

Ritenuto che è necessario fissare i contributi ed i canoni riguardanti le stazioni tipo VSAT (very small aperture terminal), SNG (satellite news gathering) e MSS (mobile satellite services);

Considerato che, al momento attuale, possono essere determinati, per le stazioni dedicate ai servizi fissi di telecomunicazioni e per quelle dedicate (gateway) ai servizi di comunicazioni personali via satellite (S-PCS), soltanto i contributi relativi all'installazione e quelli riguardanti i controlli e le verifiche, mentre saranno fissati con separati provvedimenti i canoni per i servizi di rete;

Decreta:

Art. 1.

Contributo per l'autorizzazione dei servizi di rete

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, all'atto della richiesta di autorizzazione a fornire servizi di rete via satellite o della domanda di rinnovo, gli interessati sono tenuti a versare la somma di lire un milione a titolo di contributo per le spese riguardanti l'istruttoria amministrativa.

2. Il contributo di cui al comma 1, relativo alla richiesta di autorizzazione a fornire servizi di rete via satellite, è elevato a lire quattro milioni nei casi in cui, ai sensi del regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, sia richiesto il coordinamento internazionale di frequenza.

Art. 2.

Contributo per l'autorizzazione dei servizi di comunicazione

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, all'atto della richiesta di autorizzazione a fornire servizi di comunicazione via satellite o della domanda di rinnovo, gli interessati sono tenuti a versare la somma di lire un milione a titolo di contributo per le spese riguardanti l'istruttoria amministrativa.

Art. 3.

Contributo per controlli e verifiche dei servizi di rete

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, sono dovuti contributi per l'esecuzione di controlli amministrativi e di verifiche tecniche da effettuarsi presso gli uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in merito alla documentazione afferente alla richiesta autorizzazione per espletare, tra l'altro, il coordinamento nazionale.

2. La misura dei contributi di cui al comma 1 è fissata per il primo anno come segue:

a) per rete VSAT di stazioni terrene fisse e trasportabili di tipo unidirezionale o bidirezionale, compresa la stazione di controllo connessa alla rete pubblica:

1) fino a 10 stazioni lire quattro milioni;

2) fino a 100 stazioni lire dieci milioni;

3) oltre 100 stazioni lire venti milioni;

b) per rete VSAT di stazioni terrene fisse e trasportabili di tipo unidirezionale o bidirezionale, compresa la stazione di controllo non connessa alla rete pubblica:

1) fino a 10 stazioni lire tre milioni;

2) fino a 100 stazioni lire sette milioni e cinquecentomila;

3) oltre 100 stazioni lire quindici milioni;

c) per una o più stazioni terrene mobili o trasportabili destinate a servizi di rete tipo SNG lire quattro milioni;

d) per una stazione terrena di base destinata a collegamenti di telecomunicazioni tipo MSS, per servizi mobili veicolari (aeronautico, marittimo e terrestre, escluso il servizio S-PCS), quali servizi di radiolocalizzazione, di esplorazione della terra, di meteorologia, di tempo e frequenza, di ricerca spaziale:

1) connessa alla rete pubblica lire quattro milioni;

2) non connessa alla rete pubblica lire tre milioni;

e) per una stazione terrena di base dedicata ai servizi fissi di telecomunicazioni o ai servizi di comunicazioni personali via satellite (S-PCS), diversa dalle stazioni VSAT, SNG e MSS:

1) connessa alla rete pubblica lire venti milioni;

2) non connessa alla rete pubblica lire quindici milioni.

3. Ai fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza.

4. A decorrere dall'anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, si applicano, per l'esecuzione di controlli amministrativi e di verifiche tecniche presso le sedi dei soggetti autorizzati e presso i siti delle stazioni terrene, fisse e trasportabili, i vigenti decreti adottati ai sensi dell'art. 19, quinto comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. I controlli e le verifiche devono essere contenuti nei limiti strettamente necessari all'espletamento delle attività suddette.

5. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e delle verifiche tecniche, i titolari delle autorizzazioni sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire al personale incaricato di svolgere tali compiti l'accesso alle sedi ed ai siti oggetto del controllo.

Art. 4.

Canoni per servizi di rete

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, i richiedenti l'autorizzazione all'espletamento dei servizi di rete tipo VSAT, di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti al pagamento dei canoni di cui al comma 2, riferiti alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione, al numero delle stazioni periferiche, riceventi o trasmittenti, situate sul territorio nazionale, nonché al numero dei satelliti geostazionari impegnati oltre al primo. Ai fini della determinazione della larghezza di banda si considera la somma della capacità utilizzata complessivamente dal soggetto autorizzato sui satelliti impegnati.

2. La misura annua dei canoni di cui al comma 1 è così stabilita:

a) per larghezza di banda fino a 100 kHz esclusi, lire due milioni; da 100 kHz inclusi a 1 MHz escluso, lire dieci milioni; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi, lire venti milioni; oltre 10 MHz, lire quaranta milioni;

b) per stazione periferica, fissa e trasportabile, lire duecentomila annue;

c) per ogni satellite geostazionario impegnato oltre al primo, lire un milione.

3. Per la ripresa di ogni avvenimento, il canone per i servizi di rete di tipo SNG, fermo restando il contributo dovuto ai sensi dell'art. 2, è fissato come segue: per ogni stazione utilizzata, lire un milione; per ogni satellite geostazionario impegnato dalla medesima stazione oltre al primo, lire un milione. L'autorizzazione è rilasciata per singolo avvenimento ed ha validità non superiore a trenta giorni, rinnovabile.

4. Le stazioni dedicate ai servizi di rete tipo MSS sono soggette al pagamento del canone di lire un milione annuo per stazione di base e di lire centomila annue per stazione periferica.

Art. 5.

Variazione delle reti e degli impianti

1. Il titolare di un'autorizzazione è tenuto a comunicare ogni modifica delle condizioni di rete o di impianto autorizzate e ad adeguare, se del caso, il versamento di quanto dovuto.

Art. 6.

Organismo di telecomunicazioni

1. L'organismo di telecomunicazioni, fino alla determinazione dei canoni per le stazioni dedicate ai servizi fissi di telecomunicazioni o ai servizi di comunicazioni personali via satellite (S-PCS) e, comunque, non oltre il periodo previsto dall'art. 22 del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, è tenuto, in luogo del pagamento dei contributi e dei canoni fissati dal presente decreto, al versamento del canone stabilito dalla convenzione tra lo Stato e la società Telespazio, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523.

Art. 7.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente decreto può essere effettuato con le seguenti modalità:

a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;

c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento sull'apposito capitolo del Ministero del tesoro.

Art. 8.

Aggiornamento dei contributi e dei canoni

1. La rivalutazione dei canoni e dei contributi di cui al presente decreto è disposta ogni due anni secondo il tasso programmato d'inflazione.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1997

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1997
Registro n. 3 Poste, foglio n. 37

97A3027

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 aprile 1997.

Scioglimento del consiglio generale della comunità montana «Zona del Calore Salernitano», in Roccadaspide.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio generale della comunità montana «Zona del Calore Salernitano», con sede in Roccadaspide (Salerno), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1996, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, e l'art. 49, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio generale della comunità montana «Zona del Calore Salernitano», con sede in Roccadaspide (Salerno), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Tedesco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio generale, alla giunta esecutiva ed al presidente.

Roma, 5 aprile 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio generale della comunità montana «Zona del Calore Salernitano», con sede in Roccadaspide (Salerno), si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1996.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Salerno, con decisione n. 1342/C.S. del 5 marzo 1996, ha diffidato il predetto consiglio a provvedere in merito entro venti giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'atto, con espressa avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, avrebbe provveduto alla nomina di un commissario *ad acta* per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per l'anno 1996.

Invero, il consiglio generale della comunità montana «Zona del Calore Salernitano» approvava, in data 16 marzo 1996, il predetto documento contabile, ma la relativa deliberazione, unitamente all'atto integrativo di osservazioni, veniva annullata dal comitato regionale di controllo con decisione del 5 agosto 1996, con la contestuale nomina di un commissario *ad acta* che, in data 28 dicembre 1996 approvava, in via sostitutiva, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio generale della comunità montana «Zona del Calore Salernitano» con sede in Roccadaspide.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il suddetto ente non è riuscito a provvedere all'approvazione del citato documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio generale della comunità montana «Zona del Calore Salernitano», con sede in Roccadaspide (Salerno), ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Salvatore Tedesco.

Roma, 13 marzo 1997

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

97A3008

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 11 dicembre 1996.

Approvazione del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 05/96).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella sua riunione dell'11 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481 «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il documento prot. AU/96/007, regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Su proposta del presidente;

Delibera:

di approvare il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come definito da proprio documento Prot. AU/96/007, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (allegato *A)*;

di delegare il presidente per il seguito di competenza.

Milano, 11 dicembre 1996

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

(ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità).

Art. 1.

Definizioni

Nel presente regolamento:

l'espressione «Autorità» indica l'organo collegiale composto dal presidente e dai due membri;

l'espressione «Componente» indica il presidente o un membro dell'Autorità.

Titolo I

L'AUTORITÀ

Art. 2.

Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei componenti

1. Nella prima riunione, il presidente e i membri dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995.

2. Ove risulti che un componente versi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995, l'Autorità, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale egli può esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il presidente, o chi ne fa le veci, provvede a dare comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza.

3. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma precedente, le dimissioni sono presentate all'Autorità, la quale, sentito l'interessato, formula le proprie osservazioni. Il presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione.

4. Alle deliberazioni di cui ai commi precedenti non partecipa l'interessato.

5. In caso di cessazione di un componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il presidente, o chi ne fa le veci, ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della sostituzione.

Art. 3.

Il presidente

1. Il presidente rappresenta l'Autorità; ne convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni e sovraintende al funzionamento degli uffici.

2. In caso di non partecipazione del presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal membro con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.

Art. 4.

Convocazione e ordine del giorno

1. L'Autorità si riunisce di norma nella sua sede. In caso di riunione in altra sede, o con modalità diverse, ne viene data indicazione nell'atto di convocazione.

2. Le riunioni dell'Autorità sono di norma settimanali. Le convocazioni sono comunicate non oltre il terzo giorno che precede la riunione stessa, salvo motivate ragioni d'urgenza.

Ciascun membro ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno e può, indicandone le ragioni, chiedere la convocazione dell'Autorità, specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Qualora la richiesta provenga da ambedue i membri, l'argomento è iscritto all'ordine del giorno e l'adunanza è convocata.

3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene trasmessa dagli uffici contestualmente al presidente, ai membri e al direttore generale non meno di tre giorni prima della data fissata per la riunione. Gli eventuali aggiornamenti della documentazione devono essere trasmessi non oltre il secondo giorno che precede la riunione.

In caso di urgenza, la documentazione deve essere fatta pervenire entro il più breve termine di convocazione.

4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal collegio all'unanimità dei componenti all'inizio della riunione.

Art. 5.

Riunioni

1. Le riunioni dell'Autorità sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti.

2. I componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il presidente.

3. Il direttore generale o chi ne fa le veci assiste, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Autorità.

4. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un funzionario designato dall'Autorità.

5. L'Autorità può disporre che alla riunione partecipino solo i propri componenti. In tali casi la redazione del verbale viene curata dal membro con minore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più giovane per età.

Art. 6.

Deliberazioni dell'Autorità

1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2. Il voto è palese.

3. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Art. 7.

Verbali delle riunioni

1. Il verbale della riunione è trasmesso al presidente, ai membri e al direttore generale almeno tre giorni prima della successiva riunione, nel corso della quale viene approvato.

2. I verbali delle riunioni, sottoscritti dai partecipanti alla riunione e dal segretario verbalizzante, sono raccolti e conservati del servizio legislativo e legale.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 8.

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dall'Autorità con un incarico di durata non superiore ai sette anni. L'incarico può essere revocato ove venga meno il rapporto fiduciario tra l'Autorità e il direttore generale.

2. Il direttore generale dirige l'attività degli uffici, al fine di assicurarne il funzionamento, e ne risponde all'Autorità. Assicura ai componenti dell'Autorità ogni collaborazione per tutto ciò che concerne lo svolgimento dei loro compiti.

3. A tal fine, il direttore generale:

a) vigila affinché l'attività degli uffici sia svolta secondo gli indirizzi ed i criteri generali stabiliti dall'Autorità e verifica la completezza degli atti, dei documenti, nonché delle proposte di deliberazioni da trasmettere all'Autorità stessa e la coerenza delle proposte agli indirizzi da essa assunti;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità;

c) controlla che i dipendenti rispettino il regolamento del personale e le altre norme di servizio;

d) provvede alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione e di quello consuntivo; provvede altresì, direttamente o con delega ad altri, alle spese necessarie per l'ordinaria gestione dell'amministrazione secondo i criteri e i limiti fissati nel regolamento di contabilità e nelle delibere dell'Autorità;

e) assume, nei limiti indicati dall'Autorità, la rappresentanza della stessa anche in giudizio;

f) gestisce il protocollo relativo alla corrispondenza istituzionale;

g) propone all'Autorità i provvedimenti relativi ai dirigenti secondo i criteri deliberati dall'Autorità.

4. Alla sostituzione del direttore generale in caso di assenza o impedimento, si provvede con le modalità stabilite dall'Autorità.

Art. 9.

Struttura dell'Autorità

1. La struttura dell'Autorità è articolata in aree e servizi.

Ciascuna area o servizio costituisce l'unità organizzativa responsabile per i procedimenti di competenza.

2. Le aree sono:

area elettricità;

area gas;

area consumatori.

3. I servizi sono:

servizio amministrazione e personale;

servizio legislativo e legale;

servizio documentazione e studi.

4. È istituito un ufficio speciale relazioni esterne e rapporti con i mezzi di informazione.

5. All'interno di ciascuna area o servizio sono istituiti uffici che possono essere modificati con deliberazione dell'Autorità su proposta del direttore generale o comunque sentito il suo parere.

6. Le posizioni di responsabilità di aree, settori e uffici sono attribuite con delibera dell'Autorità su proposta del direttore generale o comunque sentito il suo parere.

7. Per il supporto dell'attività di ciascun componente è costituito un ufficio di segreteria tecnica cui possono essere assegnati due assistenti.

Art. 10.

Competenze delle aree e dei servizi

1. L'area elettricità sviluppa le attività di indagine, analisi, proposta, verifica e controllo in materia di fornitura del servizio elettrico.

Assicura le azioni necessarie per la definizione dei requisiti di qualità del servizio erogato.

2. L'area gas sviluppa le attività di indagine, analisi, proposta, verifica e controllo in materia di fornitura del servizio gas.

Assicura le azioni necessarie per la definizione dei requisiti di qualità del servizio erogato.

3. L'area consumatori svolge le attività di indagine, analisi, proposta e controllo riferite agli utenti. Provvede agli adempimenti inerenti i procedimenti avviati a seguito di reclamo, istanza e segnalazione. Valuta il rispetto dei livelli qualitativi e tariffari e delle condizioni di fruibilità del servizio.

Cura i rapporti con le associazioni dei consumatori più rappresentative.

4. Il servizio amministrazione e personale cura gli affari amministrativi, l'acquisizione e la formazione del personale. Predispone lo schema di bilancio di previsione e di bilancio consuntivo; provvede alla tenuta della contabilità generale dell'Autorità.

Provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei beni necessari per il funzionamento.

5. Il servizio legislativo e legale svolge attività di analisi e proposta su temi e questioni di carattere giuridico concernenti procedimenti, atti e casi.

Presta consulenza alle aree e ai servizi, esprimendo pareri su specifiche questioni.

Cura i rapporti con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali.

6. Il servizio documentazione e studi cura l'acquisizione e la circolazione della documentazione di carattere tecnico, economico e normativo nazionale ed internazionale di interesse per l'attività istituzionale. Svolge attività di studio e ricerca di carattere tecnico, economico e normativo.

Predispone, in collaborazione con le aree e i servizi interessati, i lavori preparatori per la relazione annuale da presentare al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Provvede all'organizzazione e alla gestione delle banche dati e della biblioteca. Sviluppa e gestisce il sistema informatico.

7. L'ufficio speciale relazioni esterne e rapporti con i mezzi di informazione cura, in collaborazione con le aree ed i servizi interessati, i rapporti con i mezzi di informazione nazionali ed esteri. Provvede, nelle forme idonee, alla più ampia diffusione delle decisioni e degli interventi dell'Autorità.

Cura i rapporti con la Presidenza del Consiglio per la pubblicazione del bollettino dell'Autorità.

Art. 11.

Responsabili delle aree e dei servizi

1. I responsabili delle aree, dei servizi e dell'ufficio speciale assicurano il funzionamento della struttura cui sono preposti.

2. In particolare, il responsabile dell'area o del servizio:

a) assume direttamente o assegna ad un funzionario la responsabilità di ciascun procedimento;

b) organizza e indirizza il lavoro dell'unità organizzativa distribuendo i compiti tra i funzionari;

c) assicura che il comportamento dei propri uffici sia conforme agli orientamenti generali dell'Autorità.

Art. 12.

Uffici e rappresentanze dell'Autorità

L'Autorità può stabilire un proprio ufficio a Roma cui potranno essere affidate attività inerenti determinate funzioni dell'Autorità. Può inoltre istituire rappresentanze a Bruxelles e in altre località italiane o estere.

Titolo III

ENTRATA IN VIGORE

Art. 13.

Entrata in vigore

Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

97A3010

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 15 febbraio 1997.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea dell'area comprendente Monte Rosso e il Bosco di Aci, ricadente nei comuni di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5081 del 17 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 8 dell'11 febbraio 1995, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area comprendente Monte Rosso e il Bosco di Aci ricadente nei comuni di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;

Considerata che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 5081 del 17 gennaio 1995, mediante adeguate misure di sal-

vaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania con nota n. 1874 del 7 febbraio 1997;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993 è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione oggettiva del paesaggio;

Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del P.T.P. alle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'area comprendente Monte Rosso e il Bosco di Aci ricadente nei comuni di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio, area meglio individuata nel decreto n. 5081 del 17 gennaio 1995, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sull'area comprendente Monte Rosso e il Bosco di Aci ricadente nei comuni di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio per effetto del decreto n. 5081 del 17 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 8 dell'11 febbraio 1995, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, è vietata nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 5081 del 17 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 8 dell'11 febbraio 1995, facente parte dei comuni di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza ai comuni di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della suddetta Gazzetta ufficiale sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza di Catania comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopra citata all'albo dei comuni di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio.

Palermo, 15 febbraio 1997

L'assessore: D'ANDREA

97A2939

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 25 marzo 1997.

Modificazioni al regolamento didattico di Ateneo.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 5005 del 31 ottobre 1995, con il quale è stato emanato, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della legge n. 341/1990, su proposta delle relative strutture didattiche, il regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1994, recante modifiche all'ordinamento didattico universitario, relativamente al corso di laurea in giurisprudenza;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266, del 14 novembre 1995, recante ulteriori modifiche all'ordinamento didattico universitario, relativamente al corso di laurea in giurisprudenza;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio della facoltà di giurisprudenza di questa Università, nella riunione del 2 dicembre 1996;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico di questa Università, nella riunione del 4 marzo 1997;

Decreta:

La tabella «A» del regolamentò didattico dell'Università degli studi di Salerno è così modificata ed integrata:

TABELLA *A*

Art. 1.

La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in: giurisprudenza.

Art. 2.

Il corso di laurea in giurisprudenza afferisce alla facoltà di giurisprudenza ed ha durata quadriennale.

Il predetto corso di laurea fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista.

Art. 3.

Il titolo di ammissione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 4.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:

a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nel successivo art. 4, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;

b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

b.1) la struttura didattica stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea;

c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea;

d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 5.

Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

4.1. Le discipline delle aree obbligatorie previste per il corso di laurea in giurisprudenza, tratte dai settori scientifico-disciplinari, di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990, sono così indicate:

Area giuridica

1) Area del diritto amministrativo (e della giustizia amministrativa)

N10X Diritto amministrativo
- Contabilità degli enti pubblici
- Contabilità di Stato
- Diritto amministrativo
- Diritto degli enti locali
- Diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia
- Diritto dell'ambiente
- Diritto minerario
- Diritto processuale amministrativo
- Diritto scolastico
- Diritto urbanistico
- Disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche
- Legislazione dei beni culturali
- Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia
- Legislazione forestale

2) Area del diritto civile (e del diritto di famiglia)

N01X Diritto privato
- Diritto civile
- Diritto di famiglia
- Diritto sportivo
- Istituzioni di diritto privato
- Legislazione del turismo
- Nozioni giuridiche fondamentali

3) Area del diritto commerciale (e del diritto fallimentare)

N04X Diritto commerciale
- Diritto commerciale
- Diritto commerciale comunitario
- Diritto commerciale internazionale
- Diritto d'autore
- Diritto della cooperazione
- Diritto fallimentare
- Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali
- Diritto industriale

N15X Diritto processuale civile
- Diritto dell'arbitrato interno ed internazionale
- Diritto dell'esecuzione civile

Diritto fallimentare
Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali
Diritto processuale civile
Diritto processuale civile comparato
Diritto processuale comunitario
Diritto processuale del lavoro
Diritto processuale generale
Ordinamento giudiziario
Teoria generale del processo

4) Area del diritto comparato e comunitario

N02X Diritto privato comparato
Diritto anglo-americano
Diritto dei paesi africani e asiatici
Diritto dei paesi dell'est europeo
Diritto dei paesi di lingua francese
Diritto dei paesi di lingua tedesca
Diritto dei paesi socialisti
Diritto dell'america latina
Diritto musulmano e dei paesi islamici
Diritto privato comparato
Diritto privato delle Comunità europee
Istituzioni di diritto privato italiano e comparato
Sistemi giuridici comparati

N11X Diritto pubblico comparato
Diritto amministrativo comparato
Diritto comparato dei beni culturali e ambientali
Diritto costituzionale comparato
Diritto costituzionale italiano e comparato
Diritto pubblico anglo-americano
Diritto pubblico comparato
Diritto pubblico comparato degli stati africani

N14X Diritto internazionale
Diritto degli scambi internazionali
Diritto del commercio internazionale
Diritto delle Comunità europee
Diritto delle comunicazioni internazionali
Diritto diplomatico e consolare
Diritto internazionale
Diritto internazionale del lavoro
Diritto internazionale della navigazione
Diritto internazionale dell'economia
Diritto internazionale privato
Diritto internazionale privato e processuale
Diritto processuale comunitario
Organizzazione internazionale
Tutela internazionale dei diritti umani

5) Area del diritto costituzionale

N08X Diritto costituzionale
Diritto costituzionale
Diritto costituzionale regionale
Diritto parlamentare
Diritto processuale costituzionale
Giustizia costituzionale

6) Area del diritto del lavoro (e della previdenza sociale)

N07X Diritto del lavoro
Diritto comparato del lavoro
Diritto della previdenza sociale
Diritto della sicurezza sociale
Diritto del lavoro
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Diritto del lavoro e delle relazioni industriali
Diritto del lavoro e diritto sindacale
Diritto sindacale
Relazioni industriali

7) Area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali)

N14X Diritto internazionale
Diritto degli scambi internazionali
Diritto del commercio internazionale
Diritto delle Comunità europee
Diritto delle comunicazioni internazionali
Diritto diplomatico e consolare
Diritto internazionale
Diritto internazionale del lavoro
Diritto internazionale della navigazione
Diritto internazionale dell'economia
Diritto internazionale privato
Diritto internazionale privato e processuale
Diritto processuale comunitario
Organizzazione internazionale
Tutela internazionale dei diritti umani

8) Area del diritto penale

N17X Diritto penale
Criminologia
Diritto e procedura penale militare
Diritto penale
Diritto penale amministrativo
Diritto penale commerciale
Diritto penale comparato
Diritto penale dell'ambiente
Diritto penale del lavoro
Diritto penale dell'economia
Diritto penale militare
Istituzioni di diritto e procedura penale
Legislazione minorile

9) Area del diritto processuale civile

N15X Diritto processuale civile
Diritto dell'arbitrato interno ed internazionale
Diritto dell'esecuzione civile
Diritto fallimentare
Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali
Diritto processuale civile
Diritto processuale civile comparato
Diritto processuale comunitario
Diritto processuale del lavoro
Diritto processuale generale
Ordinamento giudiziario
Teoria generale del processo

10) Area del diritto processuale penale (e dell'ordinamento giudiziario)

N16X Diritto processuale penale
Diritto dell'esecuzione penale
Diritto e procedura penale militare
Diritto penitenziario
Diritto processuale penale comparato
Istituzioni di diritto e procedura penale
Ordinamento giudiziario
Procedura penale
Procedura penale militare
Teoria generale del processo

11) Area del diritto romano

N18X Diritto romano e diritti dell'antichità
Diritti dell'antico oriente mediterraneo
Diritti greci
Diritto bizantino
Diritto penale romano
Diritto pubblico romano
Diritto romano
Epigrafia giuridica
Esegesi delle fonti del diritto romano
Filologia giuridica
Istituzioni di diritto romano
Organizzazione amministrativa romana
Papirologia giuridica
Storia del diritto romano
Storia della costituzione romana

12) Area della storia del diritto medioevale e moderno

N19X Storia del diritto italiano
Diritto comune
Diritto e istituzioni medievali
Esegesi delle fonti del diritto italiano
Istituzioni giuridiche medievali e moderne
Storia degli ordinamenti degli Stati italiani
Storia del diritto canonico
Storia del diritto commerciale
Storia del diritto della navigazione
Storia del diritto internazionale
Storia del diritto italiano
Storia del diritto moderno e contemporaneo
Storia del diritto penale
Storia del diritto pubblico italiano
Storia dell'amministrazione dello Stato italiano
Storia delle codificazioni moderne
Storia delle costituzioni moderne
Storia del pensiero giuridico moderno
Storia e legislazione delle istituzioni scolastiche

13) Area filosofico-giuridica

N20X Filosofia del diritto
Diritti dell'uomo
Filosofia del diritto
Informatica giuridica
Logica giuridica
Metodologia della scienza giuridica
Teoria dell'interpretazione
Teoria e tecnica della formazione e dell'interpretazione
Teoria generale del diritto

14) Area economica-finanziara

P01A Economia politica
Economia politica

P01B Politica economica
Politica economica
Programmzione economica

P01C Scienza delle finanze
Scienza delle finanze

P01F Economia monetaria
Politica economica

Per ciascuna delle aree di cui al precedente punto 4.1, la struttura didattica rende obbligatoria almeno una annualità di insegnamento.

Sarà obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale delle seguenti aree disciplinari:

15) Area del diritto ecclesiastico

N12X Diritto canonico e diritto ecclesiastico
Diritto canonico
Diritto ecclesiastico
Diritto ecclesiastico comparato
Storia del diritto canonico
Storia delle istituzioni religiose
Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa

16) Area del diritto tributario

N13X Diritto tributario
Diritto finanziario
Diritto tributario
Diritto tributario comparato
Sistemi fiscali comparati

4.2 - Altri settori scientifico-disciplinari

N03X Diritto agrario
Diritto agrario
Diritto agrario comparato
Diritto agrario comunitario
Diritto agrario e legislazione forestale

N05X Diritto dell'economia
Controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo
Diritto bancario
Diritto degli intermediari finanziari
Diritto della borsa e dei cambi
Diritto delle assicurazioni
Diritto del mercato finanziario

Diritto ed economia delle fonti di energia
Diritto internazionale dell'economia
Diritto privato dell'economia
Diritto pubblico dell'economia
Diritto valutario
Legislazione bancaria

N06X Diritto della navigazione
Diritto aeronautico
Diritto aerospaziale
Diritto dei trasporti
Diritto della navigazione
Diritto delle assicurazioni marittime
Diritto internazionale della navigazione

N09X Istituzioni di diritto pubblico
Diritto e legislazione universitaria
Diritto pubblico generale
Diritto regionale
Diritto regionale e degli enti locali
Dottrina dello Stato
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
Legislazione del turismo
Legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno
Nozioni giuridiche fondamentali

N21X Sociologia del diritto
Antropologia giuridica
Istituzioni giuridiche e mutamento sociale
Sociologia del diritto

F22B Medicina legale
Antropologia criminale
Criminologia e difesa sociale
Medicina legale
Psicopatologia forense
Tossicologia forense

M11B Psicologia sociale
Psicologia giuridica

M11C Psicologia del lavoro e applicata
Psicologia del lavoro

Q01A Filosofia politica
Analisi del linguaggio politico
Filosofia delle scienze sociali
Filosofia politica
Storia della filosofia politica

Q01B Storia delle dottrine politiche
Storia della filosofia politica
Storia delle dottrine politiche
Storia del pensiero politico
Storia delle dottrine politiche e sociali
Storia del pensiero politico contemporaneo
Storia del pensiero politico moderno

Q01C Storia delle istituzioni politiche
Storia costituzionale
Storia dell'amministrazione pubblica
Storia delle istituzioni politiche
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia delle istituzioni parlamentari

Q02X Scienza politica
Relazioni internazionali
Scienza dell'amministrazione

Q04X Storia delle relazioni internazionali
Storia dei trattati e politica internazionale
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa
Storia delle relazioni e istituzioni internazionali
Storia delle relazioni internazionali
Storia delle relazioni politiche tra il Nord America e l'Europa
Storia dell'integrazione europea
Storia dell'organizzazione internazionale
Storia diplomatica
Storia e politica dell'integrazione europea
Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa
Storia dell'Europa occidentale

Q05G Sociologia della devianza
Criminologia minorile

Per ognuna delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2, saranno assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area ed al settore.

La struttura didattica assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.

La facoltà può attivare qualsiasi insegnamento presente nei settori scientifico-disciplinari sopra riportati ed i medesimi formano oggetto del Regolamento didattico della facoltà di giuriprudenza.

Gli studenti già iscritti al corso di laurea in giurisprudenza, potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea compatibilmente con l'ordinamento vigente.

La struttura didattica, inoltre, stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata del nuovo corso di studi.

Fisciano, 25 marzo 1997

Il rettore: DONSÌ

97A2953

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 25 marzo 1997, n. 5.

Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 1997-98 - Disposizioni applicative - Regolamento CEE n. 2358/71.

Agli Assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome
All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. Div. XII
All'Ente nazionale risi
Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confederazione cooperative italiane
Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue
All'Associazione generale cooperative agricole
All'Unione nazionale cooperative italiane
All'Ente nazionale sementi elette
All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura
All'Istituto sperimentale per le colture foraggere
All'Unione nazionale delle ACLI - Consorzio coop. agricole
All'Assoseme - Associazione italiana costitutori
All'A.I.S. - Associazione italiana sementi
e, per conoscenza:
Alla Rappresentanza italiana presso le Comunità europee
Alla Commission Européenne - Direction Generale VI-E-3
Ai commissari di Governo presso le regioni
Alla Direzione delle politiche comunitarie ed internazionali

1. *Norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto comunitario.*

Nel quadro dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle sementi, la CEE ha emanato appositi regolamenti che prevedono e disciplinano la concessione di un aiuto alla produzione delle sementi certificate di talune specie al fine di garantire un equo reddito ai moltiplicatori delle sementi medesime.

Detti regolamenti stabiliscono che:

beneficiari dell'aiuto sono gli imprenditori agricoli moltiplicatori di sementi;

l'aiuto è concesso per le sementi raccolte nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione ed è riferito ai quantitativi di sementi ufficialmente controllate e certificate nelle categorie delle «sementi di base» e «sementi certificate»;

le sementi debbono essere raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un imprenditore agricolo moltiplicatore di sementi o sue forme associative ed un produttore selezionatore, o un responsabile della conservazione in purezza di varietà, od, ancora, direttamente, da produttore selezionatore o dal responsabile della conservazione in purezza di varietà;

la concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva registrazione dei suddetti contratti e denunce di diretta moltiplicazione (di cui al punto 3.1) e, successivamente, alla presentazione di un'apposita domanda di liquidazione dell'aiuto (di cui al punto 3.2) ed anche al rispetto delle norme stabilite nel regolamento CEE 1765/92 e dell'art. 2, par. 1 del regolamento CEE 2780/92.

2. *Importo dell'aiuto comunitario.*

Il Consiglio dei Ministri della C.E.E., per favorire la produzione di sementi certificate e incrementarne la utilizzazione, con regolamento C.E.E. 1551/95 del 29 giugno 1995 ha stabilito l'importo di detto aiuto per le sementi raccolte nel 1997 e certificate per essere commercializzate nella campagna 1997-98 (1° luglio-30 giugno), delle specie di cui all'allegato 1.

L'importo dell'aiuto di cui sopra è stato modificato dal regolamento 150/95 CEE del Consiglio CEE e dai regolamenti 157/95 CEE e 158/95 CEE della Commissione, che, a partire dal 1° febbraio 1995 hanno fissato i nuovi montanti degli aiuti nel settore delle sementi.

3. *Modalità da osservarsi per poter beneficiare dell'aiuto comunitario.*

Le disposizioni applicative complementari a quelle comunitarie, inerenti la concessione dell'aiuto comunitario in argomento per la campagna di commercializzazione 1997-98, prevedono la seguente procedura:

3.1 *Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione.*

I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione previsti per le sementi raccolte nel 1997 dovranno essere inviati entro il 10 giugno 1997 per la preventiva registrazione con lettera d'accompagno raccomandata (farà fede il timbro postale) ai seguenti indirizzi:

solo per le sementi di riso, all'Ente nazionale risi, piazza Pio XI - 20123 Milano;

per tutte le altre specie, all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, Div. XII, via Palestro n. 81 - 00166 Roma;

I suddetti contratti e denunce, devono essere accompagnati da un elenco, in duplice copia, riepilogativo dei contratti e denunce medesimi, secondo lo schema riportato nell'allegato 2 della presente circolare.

L'AIMA e l'Ente nazionale risi dovranno verificare con particolare attenzione, la corrispondenza dei dati riportati nei contratti e/o nelle denunce di diretta moltiplicazione con le disposizioni applicative della presente circolare, nonché la corrispondenza tra i dati riportati nei contratti e i medesimi dati trascritti negli elenchi riepilogativi.

Dovranno infine registrare i predetti contratti riportando sugli elenchi riepilogativi il numero di registrazione e quindi trasmetterne una copia all'Ente nazionale sementi elette, via F. Wittgens, 4 - 20123 Milano.

I contratti di moltiplicazione, le denunce di diretta moltiplicazione ed i relativi elenchi riepilogativi, non devono riportare correzioni a penna o con bianchetto se non controfirmate dagli interessati.

I contratti di moltiplicazione, tra le altre notizie, dovranno contenere le seguenti precisazioni:

a) cognome e nome ed indirizzo, ragione e sede sociale dei contraenti; si precisa che vengono esclusi dall'aiuto i contratti di moltiplicazione e le denunce indicanti genericamente «aziende agricole» o «eredi di alcuno», nonché con generico riferimento a più contitolari dell'aiuto, es. «fratelli X», non evidenziati in domanda;

b) per i contratti stipulati tra più contitolari dell'aiuto, la firma per accettazione del contratto deve essere apposta da tutti i contitolari dell'aiuto o dal rappresentante legale degli stessi, il cui nominativo deve essere indicato nella domanda;

c) denominazione ed ubicazione dell'azienda agraria o denominazione e sede legale dell'associazione di produttori;

d) estremi della licenza di produzione della impresa sementiera (rilasciata in base all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dalla C.C.I.A.A. competente per territorio) della quale deve essere inviata una copia autenticata;

e) dati catastali completi indicanti: comune, foglio di mappa, particella catastale e subalterno in cui si attua la moltiplicazione delle sementi. Per ciascuna particella deve essere indicata la superficie catastale totale e quella effettivamente investita a coltura;

f) anno di raccolta nonché presumibile quantità totale del raccolto in natura;

g) specie, varietà (che deve risultare iscritta nel registro nazionale o nel registro comunitario entro il 10 giugno 1997) e categoria del seme impiegato;

h) prezzo pattuito, condizioni della merce, nonché modalità di consegna e di pagamento del prodotto;

i) i contratti di moltiplicazione delle sementi stipulati tra le ditte sementiere e le cooperative agricole devono essere firmati dal presidente della cooperativa e devono essere corredati dall'elenco dei soci della cooperativa che effettuano la moltiplicazione delle sementi. Detti contratti non devono coinvolgere agricoltori non soci;

Poiché l'aiuto sarà erogato direttamente ed esclusivamente alle imprese moltiplicatrici o al legale rappresentante dell'associazione di produttori, queste non potranno avvalersi della facoltà di delegare per la riscossione del medesimo aiuto le imprese selezionatrici.

La denuncia di diretta moltiplicazione può essere presentata soltanto dalle imprese sementiere in possesso della prescritta licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà, i quali attuino la moltiplicazione delle sementi sui propri terreni.

Tali denunce devono contenere:

l) cognome, nome e indirizzo della ditta produttrice e, nel caso di cooperative, società, ecc. la ragione sociale; estremi della licenza di produzione, della quale deve essere inviata inoltre, una copia autentica e, per i costitutori di varietà, anche del decreto ministeriale di iscrizione della varietà al registro;

m) denominazione ed ubicazione dell'azienda agraria;

n) comune, foglio di mappa, particella catastale e subalterno in cui si attua la moltiplicazione delle sementi. Per ciascuna particella deve essere indicata la superficie catastale totale e quella effettivamente investita a coltura;

o) specie, varietà (che deve risultare iscritta nel registro nazionale o nel registro comunitario entro il 10 giugno 1997), nonché categoria del seme impiegato ed anno di raccolta;

p) superficie totale coltivata destinata alla produzione delle sementi, presumibile quantità totale del raccolto in natura e anno della raccolta.

Le stesse indicazioni di cui ai punti «e» ed «n», dovranno essere fornite dagli interessati all'E.N.S.E. trasmettendo copia dei prospetti riepilogativi dei contratti di moltiplicazione, con la domanda di ammissione al controllo per l'elenco delle colture istituite per la produzione delle sementi.

La non conformità dei contratti, delle denunce di moltiplicazione e dei relativi elenchi riepilogativi alle disposizioni applicative contenute nella presente circolare, sarà motivo di non ammissione alla registrazione.

3.2 *Presentazione della domanda di liquidazione dell'aiuto.*

L'AIMA e l'Ente nazionale risi non dovranno restituire i contratti registrati. I moltiplicatori, ai fini del pagamento, sono tenuti a presentare a questi enti domanda di liquidazione dell'aiuto con lettera raccomandata (farà fede il timbro postale) redatta in carta semplice e corredata delle informazioni di seguito elencate, non oltre il termine del 31 maggio 1998. Tale termine è prorogato al 15 giugno 1998 per le sementi di riso, per dar modo agli operatori del settore di ottemperare agli obblighi previsti dal decreto ministeriale 31 ottobre 1988, relativo all'obbligo di fornire prova dell'avvenuta commercializzazione del 95% delle sementi di riso per le quali è richiesto l'aiuto:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita e residenza, codice fiscale (e non partita IVA), preferibilmente allegato in fotocopia; nel caso di cooperative, società, ecc., ragione e sede sociale ed, inoltre, generalità del legale rappresentante atto a quietanzare il mandato di pagamento, generalmente l'amministratore unico per le persone fisiche, o il socio amministratore per la società di persone (corredando del relativo codice fiscale e certificazione antimafia degli amministratori delle società);

b) ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte durante l'anno 1997 le sementi oggetto della domanda di aiuto;

c) quantità delle sementi certificate e prodotte, suddivise per specie e varietà, espresse in quintali con due decimali, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;

d) modalità con le quali dovrà corrispondersi l'importo dell'aiuto (vaglia cambiario della Banca d'Italia, per i pagamenti disposti dall'AIMA, o assegno

circolare per quelli dell'Ente nazionale risi, accreditamento in conto corrente bancario o postale: citare il numero del conto e l'ufficio interessato).

Inoltre dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1) certificato di residenza nel caso che il richiedente sia il titolare dell'impresa;

2) certificato del tribunale o della C.C.I.A.A. da cui risultino le generalità complete del legale rappresentante, nel caso che il richiedente sia una cooperativa, una società o una associazione dei produttori, ecc.;

3) certificato antimafia, validità tre mesi utile al tempo di pagamento, secondo le norme previste dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

4) dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale delle sementi elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le seguenti indicazioni: nominativo della ditta selezionatrice, nome, cognome e indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, specie, varietà, categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, indicazione della ditta selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi qualora sia diversa da quella figurante sul contratto di moltiplicazione. Per le sementi raccolte in Italia ed inviate in natura in altro Paese della Comunità europea, la dichiarazione è rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate.

Le suddette dichiarazioni saranno rilasciate unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione preventivamente registrati presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo o presso l'Ente nazionale risi.

5) per le sementi di riso deve essere inoltre inviata all'Ente nazionale risi la documentazione prevista dal decreto ministeriale 31 ottobre 1988 sopra citato.

La non conformità della domanda e della relativa documentazione alle disposizioni applicative emanate con la presente circolare sarà motivo di rigetto della domanda medesima.

Si fa presente che il regolamento C.E.E. n. 1686/72, modificato dal regolamento C.E.E. n. 1382/74, prevede, all'art. 3 che si versi l'ammontare dell'aiuto entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda di liquidazione dell'aiuto di cui al punto 3.2 e comunque non oltre il 31 luglio successivo a quello del raccolto.

L'AIMA e l'Ente nazionale risi sono tenuti al rispetto scrupoloso delle disposizioni applicative contenute nella presente circolare.

Si pregano le associazioni e gli uffici in indirizzo di dare la massima divulgazione della presente, raccomandando agli interessati il rispetto dei termini di presentazione dei contratti e delle domande di liquidazione dell'aiuto.

I servizi competenti di questo Ministero restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 12 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio 122

ALLEGATO 1

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1997-98
Regolamento CEE n. 1551/95

Aiuti applicabili nella Comunità

Specie	Importo dell' aiuto	
Cereali:		
Triticum spelta L. (1)	E.C.U./q.le	14,37
Oryza sativa L.		
varietà tipo japonica	»	14,85
varietà tipo indica	»	17,27
Oleaginose e da fibra:		
Linum usitatissimum L. (lino tessile)	»	28,38
Linum usitatissimum L. (lino oleaginoso)	»	22,46
Cannabis sativa L. (monoico)	»	20,53
Foraggere graminacee:		
Agrostis canina L.	»	75,95
Agrostis gigantea Roth.	»	75,95
Agrostis stolonifera L.	»	75,95
Agrostis capillaris L.	»	75,95
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J e C.Presl.	»	67,14
Dactylis glomerata L.	»	52,77
Festuca arundinacea Schreb.	»	58,93
Festuca ovina L.	»	43,59
Festuca pratensis Huds.	»	43,59
Festuca rubra L.	»	36,83
Festulolium	»	32,36
Lolium multiflorum Lam.	»	21,13
Lolium perenne L.		
ad alta persistenza, tardivo o semitardivo	»	34,90
nuove varietà ed altre	»	25,96
a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce	»	19,20
Lolium x boucheanum Kunt.	»	21,13
Phleum Bertolonii (DC (1)	»	50,96
Phleum pratense L.	»	83,56
Poa nemoralis L.	»	38,88
Poa pratensis L.	»	38,52
Poa palustris e Poa trivialis L.	»	38,88
Foraggere leguminose:		
Hedysarum coronarium L.	»	36,47
Medicago lupulina L.	»	31,88
Medicago sativa L. (ecotipi)	»	22,10
Medicago sativa L. (varietà)	»	36,59
Onobrichis viciifolia Scop.	»	20,04
Trifolium alexandrium L.	»	45,76
Trifolium hybridum L.	»	45,89
Trifolium incarnatum L.	»	45,76
Trifolium pratense L.	»	53,49
Trifolium repens L.	»	75,11
Trifolium repens L. var. giganteum	»	70,76
Trifolium resupinatum L.	»	45,76
Vicia sativa L.	»	30,67
Vicia villosa Roth.	»	24,03

(1) Il tasso di riconversione dell'E.C.U. in lire sarà quello in vigore al 1° agosto 1997.

ALLEGATO 2

ELENCO RIEPILOGATIVO DEI CONTRATTI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE SEMENTI

Produttore selezionatore con sede in

n Licenza C C I A A (1) Anno di raccolta Specie (2)

N. registrazione contratti (3)	Azienda agraria	Località	Varietà	Categoria del seme impiegato	Comune	Dati catastali.				Superficie catastale della particella - ettari	Superficie coltivata della particella - ettari	Presumibile raccolta di sementi Q.li
						Sez.	Foglio	Particella	Sub.			
										Totale . . .		

Firma del richiedente

(1) Estremi della licenza di produzione (art 2 della legge 25 novembre 1971 n. 1096)
(2) Per l'erba medica elenchi separati a senconda che trattasi di ecotipi o varietà.
(3) Riservato al M.R.A.A.F.

97A3030

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1997

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 7 aprile 1997 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 aprile 1997 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 luglio 1997 è di L. 98,57, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 15 ottobre 1997 è di L. 97,13 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 aprile 1998 è di L. 93,90, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

97A3086

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% 1° novembre 1996/2006 (codice 036781).

A norma del decreto ministeriale 25 ottobre 1996 (art. 16), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260, del 6 novembre 1996, si rende noto che il 22 aprile 1997 il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato inizierà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 1° novembre 1996/2006.

97A3031

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 aprile 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1689,78
ECU	1932,09
Marco tedesco	991,54
Franco francese	294,05
Lira sterlina	2760,42
Fiorino olandese	882,02
Franco belga	48,056
Peseta spagnola	11,739
Corona danese	260,25
Lira irlandese	2627,61
Dracma greca	6,252
Escudo portoghese	9,847
Dollaro canadese	1209,14
Yen giapponese	13,488
Franco svizzero	1165,29
Scellino austriaco	140,89
Corona norvegese	238,84
Corona svedese	220,89
Marco finlandese	327,95
Dollaro australiano	1311,78

97A3097

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 3 aprile 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Sport Show Italia - Salone dello sport '97», che avrà luogo a Genova dal 6 giugno 1997 al 10 giugno 1997.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Mido '97 - Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia», che avrà luogo a Milano dal 9 maggio 1997 al 12 maggio 1997.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «9° Riabitat - Salone sul recupero, ristrutturazione e manutenzione nell'edilizia», che avrà luogo a Genova dal 21 maggio 1997 al 25 maggio 1997.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Chibidue - Salone internazionale degli articoli da regalo, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori», che avrà luogo a Milano dal 6 giugno 1997 al 9 giugno 1997.

97A3012

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario governativo della società cooperativa agricola «Produttori agricoli zootecnici casertani», in S. Marcellino.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1997 il dott. Pietro Matrisciano, con studio in Caserta, piazza Vanvitelli, 53, è stato nominato, per un periodo di dodici mesi, commissario governativo della società cooperativa agricola «Produttori agricoli zootecnici casertani», con sede in S. Marcellino (Caserta), costituita il 17 ottobre 1983 per rogito notaio dott. Conte Gioacchino.

97A3011

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 5 luglio 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto n. 30 del 17 giugno 1996 riguardante la specialità medicinale «EPREX», riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 37, prima colonna, quinto comma, dove è scritto: «Confezione autorizzata e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: EPREX 1000 UI 1 flacone da 0,5 ml, A.I.C. n. 027015078 (in base 10) *OTSFX0* (in base 32), classe A con nota 12, prezzo L. 35.000, ...», leggasi: «Confezione autorizzata e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: EPREX 1000 UI 1 flacone da 0,5 ml, A.I.C. n. 027015078 (in base 10) *OTSFX6* (in base 32), classe A con nota 12, prezzo L. 35.000, ...».

97A3033

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 92 del 21 febbraio 1997, riguardante la specialità medicinale «HUMOFERON 5», riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 32, seconda colonna, dove è scritto: «Indicazioni terapeutiche: trattamento di tricoleucemia - Leucemia mieloide cronica - epatite cronica attiva B - epatite cronica C (non-A non-B).», leggasi: «Indicazioni terapeutiche: trattamento di tricoleucemia - Leucemia mieloide cronica: *terapia dei pazienti in fase cronica;* epatite cronica attiva B, *in pazienti adulti con positività degli indici di replicazione virale;* epatite cronica C (non-A non-B).».

97A3032

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189